

CDLXXXVII SEDUTA

(Antimeridiana)

VENERDI 31 MARZO 1967

**Presidenza del Presidente LANZA
indi
del Vice Presidente GIUMMARRA**

INDICE

| | Pag. | | |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------|
| Comunicazioni: | | | |
| PRESIDENTE | 900 | « Modifiche alla legge approvata dall'Assemblea il 9 marzo 1967, riguardante l'istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia » (706) (Discussione): | |
| Disegni di legge: | | | |
| (Richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale) | 900 | PRESIDENTE | 916 |
| « Fiscalizzazione del maggior costo degli oneri sociali sostenuti dalle compagnie di navigazione con sede in Sicilia » (651) (Discussione): | | « Istituzione di una cattedra di terapia medico-sistematica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania » (113) (Discussione): | |
| PRESIDENTE | 900, 904, 905, 906, 907, 908, 909 | PRESIDENTE | 917, 918, 919 |
| D'ACQUISTO *, relatore | 900, 907 | « Istituzione di una cattedra convenzionata con l'Università di Messina per l'insegnamento della storia moderna » (578) (Discussione): | |
| TUCCARI * | 902, 907 | PRESIDENTE | 919, 920 |
| NICASTRO * | 904 | « Istituzione del Centro regionale di rianimazione » (700) (Discussione): | |
| LA LOGGIA | 904 | PRESIDENTE | 920, 921 |
| RUSSO MICHELE * | 905 | « Provvedimenti per la sistemazione finanziaria dei rapporti tra l'amministrazione regionale e l'Ente siciliano di elettricità » (697) (Discussione): | |
| GIACALONE VITO * | 905 | PRESIDENTE | 922 |
| CONIGLIO *, Presidente della Regione | 906, 909 | OJENI, Presidente della Commissione e relatore | 922 |
| « Istituzione dei ruoli organici provvisori dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico » (326) (Seguito della discussione): | | « Concessione di un assegno vitalizio alle famiglie dei dirigenti sindacali e politici uccisi dalla mafia nella lotta per il lavoro, la libertà e il progresso della Sicilia » (523) (Discussione): | |
| PRESIDENTE | 909, 910, 911, 912 | PRESIDENTE | 923, 924, 925, 926, 927, 928 |
| CORALLO | 911 | RENDI *, relatore | 923 |
| VARVARO, Presidente della Commissione e relatore | 911, 912 | MARRARO | 923 |
| D'ACQUISTO * | 911 | LOMBARDO * | 923 |
| « Modifica alla legge 2 maggio 1963, n. 28 concernente l'Istituto regionale della vite e del vino » (671) (Discussione): | | RUSSO MICHELE * | 924 |
| PRESIDENTE | 912, 913 | LENTINI | 924 |
| RUSSO MICHELE *, Presidente della Commissione e relatore | 913 | TOMASELLI | 924 |
| « Integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.) » (460) (Discussione): | | CANGIALOSI | 924 |
| PRESIDENTE | 913, 914, 915, 916 | TUCCARI | 925 |
| OJENI, Presidente della Commissione e relatore | 914 | FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste | 925, 926, 927 |
| PAVONE * | 914, 915 | GENOVESE, Presidente della Commissione | 927 |
| LA LOGGIA | 915 | LA LOGGIA | 927 |

V LEGISLATURA

CDLXXXVII SEDUTA

31 MARZO 1967

« Integrazione della legge 29 luglio 1966, n. 21 per la costruzione di alloggi per sinistrati nella città di Agrigento » (643) (Discussione):

| | |
|--|------------------------------|
| PRESIDENTE | 928, 931, 933, 934, 935, 936 |
| NIGRO, Presidente della Commissione e relatore | 928, 935, 936 |
| RENDI * | 928, 933, 934 |
| RUBINO | 929 |
| SCATURRO * | 929, 931, 933 |
| NICOLETTI, Assessore ai lavori pubblici | 929, 930, 932, 933 |
| PAVONE * | 932 |
| LA LOGGIA | 932 |
| ALEPPO | 932, 933 |
| FRANCHINA * | 934 |

« Istituzione di scuole rurali » (181) (Discussione):

| | |
|---|---------------|
| PRESIDENTE | 936, 937, 938 |
| LO MAGRO, Presidente della Commissione e relatore | 936, 938 |
| CAROLLO LUIGI * | 936 |
| MONGELLI | 937 |

Verifica del numero legale:

| | |
|----------------------|-----|
| PRESIDENTE | 907 |
| TUCCARI * | 907 |

La seduta è aperta alle ore 11.

NICASTRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di dare inizio alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, desidero comunicare all'Assemblea che per un errore materiale non è stato inserito al punto secondo dell'ordine del giorno, dopo il disegno di legge iscritto al numero 14, il disegno di legge numero 578, relativo alla « Istituzione di una cattedra convenzionata con l'Università di Messina per l'insegnamento della storia moderna », che deve pertanto considerarsi iscritto con il numero 14 bis.

Avverto, inoltre, che i disegni di legge di cui nella seduta in corso verrà ultimata la discussione, saranno votati nel pomeriggio, onde consentire un ritmo più rapido dei nostri lavori.

Richiesta di procedura d'urgenza per disegni di legge.

PRESIDENTE. Si passa al primo punto dell'ordine del giorno: Richiesta di procedura di urgenza con relazione orale per i disegni di legge numeri 707 e 708.

Pongo ai voti la richiesta di procedura di

urgenza con relazione orale per il disegno di legge numero 707, recante: « Provvidenze e favore del grano duro siciliano ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Pongo ai voti la richiesta di procedura di urgenza per il disegno di legge numero 708, avente come oggetto « Aggregazione al Comune di San Cataldo di ettari 102.99.75 di territorio del Comune di Caltanissetta ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Discussione del disegno di legge: « Fiscalizzazione del maggior costo degli oneri sociali sostenuti dalle compagnie di navigazione con sede in Sicilia ». (651)

PRESIDENTE. Si passa al punto secondo dell'ordine del giorno: « Discussione dei disegni di legge. Comunico all'Assemblea che in base ad un accordo intervenuto fra i Presidenti dei gruppi parlamentari e il Governo, i disegni di legge iscritti al numero 1 e 2 dell'ordine del giorno saranno discussi nella seduta pomeridiana.

Si dà pertanto inizio alla discussione del disegno di legge numero 651, iscritto al numero 3, relativo alla « Fiscalizzazione del maggior costo degli oneri sociali sostenuti dalle compagnie di navigazione con sede in Sicilia ».

Invito i componenti la Commissione « Industria e commercio » a prendere posto al banco delle Commissioni.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole D'Acquisto.

D'ACQUISTO, relatore. Svolgerò, signor Presidente, onorevoli colleghi, una relazione assai breve dalla quale, tuttavia, non mi posso esimere poiché il provvedimento, per la sua importanza, merita di essere illustrato nei suoi punti principali.

Le compagnie marittime che hanno sede in Sicilia fanno capo, per quanto riguarda gli oneri sociali, cioè i versamenti di carattere previdenziale, alla Cassa marittima meridionale con sede a Napoli; tali oneri sociali sono superiori a quelli che pagano le compagnie

marittime iscritte nei compartimenti dell'Italia settentrionale, facenti capo alle Casse marittime di Genova e di Trieste.

Perchè gli oneri che gli armatori debbono pagare per il marittimo che ha sede a Palermo sono superiori a quelli che si pagano per il marittimo che ha sede a Genova e a Trieste?

Ciò è dovuto, come è noto, sia al fatto che alla Cassa marittima meridionale è iscritto un grandissimo numero di marittimi e di pescatori aggravati da famiglie numerose, sia al fatto che sulla Cassa marittima meridionale grava il piccolo naviglio peschereccio, che versa contributi per due o tre mesi ma che così acquisisce il diritto alla previdenza per tutto l'anno, determinando una situazione che lo scarso quantitativo di navi di grosso tonnellaggio non può riequilibrare.

Quella meridionale, in sostanza è una marineria più povera che, appunto per questo, è più costosa e come tale importa maggiori oneri.

Poichè le leggi varate in precedenza dalla Assemblea regionale a favore delle compagnie armatoriali sono tutte scadute, non si può presumere che l'operatore economico, a parità di condizioni non scelga la sede più conveniente; e quindi poichè trova convenienza a iscriversi nei compartimenti marittimi che fanno capo a Genova o a Trieste, esso, ovviamente, abbandona Palermo perchè i maggiori oneri sociali che restando a Palermo dovrebbe sborsare, costituiscono un indebito costo supplementivo. Qual è allora il provvedimento che si propone? Non una fiscalizzazione, come in un primo momento si pensava, bensì una perequazione degli oneri sociali.

Si era pensato, in un primo tempo, ad un provvedimento imperniato sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, congegnato in modo che l'aliquota maggiore che gli armatori pagano con l'iscrizione nei compartimenti marittimi meridionali, venisse detratta dalla somma dovuta quale imposta di ricchezza mobile, categoria C 2. Tuttavia, sia per ragioni di opportunità, sia per evitare di incorrere in impugnazioni eventuali, si è ritenuto preferibile impostare il disegno di legge in modo diverso.

Si è stabilito, pertanto, che la Regione, alla fine dell'anno, darà agli armatori un contributo pari alla differenza tra gli oneri sociali che essi avrebbero dovuto versare qualora le compagnie fossero state iscritte nei compar-

timenti di Genova o di Trieste, e quelli che dovranno versare in effetti qualora siano iscritte al comparto marittimo di Napoli. E' opportuno precisare che l'onere per questo provvedimento non sarà sopportato per lungo tempo dalla Regione, poichè è già allo esame del Parlamento nazionale una proposta di legge mediante la quale si mira ad equiparare i contributi dovuti per il personale iscritto presso la Cassa marittima meridionale, a quelli dovuti per il personale iscritto presso la Cassa marittima tirrena.

Appunto per questo, l'articolo 1 del disegno di legge in discussione stabilisce che la Regione assuma a suo carico i maggiori oneri gravanti sugli armatori di navi iscritti in Compartimenti siciliani, fino a quando la equiparazione fra le varie casse marittime di cui sopra ho parlato, non verrà sancita dalla legge statale.

E' comunque da sottolineare che, spendendo una somma che potrà essere, al massimo, di duecento milioni l'anno, daremo una enorme spinta accchè nuove compagnie marittime stabiliscano la loro sede in Sicilia e forniremo un nuovo incentivo a quelle compagnie che già lo hanno fatto nel passato, per rimanere iscritte nei compartimenti marittimi della nostra Isola.

Per evidenziare l'importanza del provvedimento concludo ricordando che a Genova i giornali, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni imprenditoriali hanno espresso allarme e protesta contro questa nostra proposta di legge perchè, se approvata, essa allontanerebbe molte compagnie da quel Compartimento marittimo. Noi non vogliamo che questo provvedimento abbia una funzione competitiva nei confronti di compartimenti marittimi settentrionali: in altre parole, noi non intendiamo assumere atteggiamenti rivendicazionistici sulla protezione delle nostre iniziative; però dobbiamo pur difenderci di fronte ad una situazione gravemente sperequativa come quella che ho descritto, dalla quale non può non derivare un danno per la nostra economia, per il lavoro dei marittimi, per il lavoro di tutti gli operatori economici che svolgono attività connesse con quella delle compagnie marittime; quindi avvocati, notai, istituti di credito, agenti di commercio, e tutti coloro, infine, che vivono ai margini di una attività di tanta importanza.

Debo quindi, a nome della maggioranza

della Commissione, esprimere l'auspicio che il disegno di legge possa essere approvato, significando che ad esso hanno dato il loro consenso i deputati di tutti i gruppi ad eccezione dei colleghi del Partito comunista che, nella stessa Commissione, hanno espresso alcune riserve. Mi auguro che tali riserve possano essere abbandonate in questa sede, dopo i chiarimenti che ho avuto l'onore di fornire.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, coerentemente con la posizione dai deputati comunisti assunta in sede di Commissione, io devo qui svolgere una sorta di relazione di minoranza, in opposizione alla relazione presentata a nome della maggioranza della Commissione dall'onorevole D'Acquisto.

Una relazione di minoranza che si impernia sulla fondamentale riserva, sulla fondamentale opposizione che noi riteniamo di dovere assumere e manifestare nei confronti di questo disegno di legge.

Il provvedimento, infatti, come ricordava lo stesso onorevole D'Acquisto, si propone di mettere indiscriminatamente a disposizione delle compagnie armatoriali operanti in Sicilia, iscritte, per quanto concerne gli oneri sociali, alla Cassa marittima meridionale di Napoli, una somma che, con insufficiente realismo ed obiettività, il relatore prevede in 200 milioni ma che, comunque, in questa misura o in quella che noi riteniamo sia per essere di molto superiore, costituisce un dono della Regione a favore di tutte le iniziative armatoriali (quale che sia la loro dimensione); dono tendente ad assicurare, sia pure indirettamente, un sostanziale sgravio degli oneri sociali che incombono alle compagnie. Il contributo assumerà la forma del rimborso per i maggiori oneri che le compagnie di qualunque dimensione pagano per il personale reclutato, aderente alla Cassa marittima meridionale; assumerà questa forma, tengo a sottolineare, anche per motivi di cautela, essendosi voluto evitare, da parte della maggioranza della Commissione, di fare ricorso a strumentazioni diverse, che avrebbero potuto essere soggette a eccezione di illegittimità.

Ciò premesso, dobbiamo spiegare con chiarezza e con fermezza le ragioni per le quali

siamo decisamente contrari al provvedimento, al modo in cui esso è impostato. Noi comunisti siamo fondamentalmente contrari, come è noto, alla politica di fiscalizzazione degli oneri sociali. Sappiamo, sia per i precedenti nazionali, sia per le caratteristiche di questa iniziativa regionale, come questa linea si traduca non in un reale incentivo allo sviluppo delle attività economiche, industriali, commerciali; ma, fondamentalmente, in un aumento del margine dei profitti. E non è questa, a nostro avviso, la giusta linea di politica economica che possa consentire di dare alle imprese che sono in difficoltà nel campo dell'attività economica nazionale ed in particolare nel campo dell'attività economica meridionale e siciliana, utili incoraggiamenti; utili, evidentemente, sotto il profilo dei riflessi sociali, dei riflessi di occupazione, dei riflessi di incremento dell'attività. Noi siamo quindi contro l'impostazione del disegno di legge proprio in nome di questo nostro orientamento di politica economica per il quale l'incremento alla produzione, lo sviluppo dell'occupazione, il miglioramento dell'attività economica non può e non deve passare attraverso la strada di un aumento dei profitti, obiettivo, invece, che fondamentalmente viene perseguito attraverso il meccanismo del disegno di legge che stiamo esaminando.

Il secondo motivo per il quale noi siamo contrari alla impostazione del disegno di legge è di ricercare nel fatto che un certo indirizzo di politica economica che già in Sicilia fu seguito in una certa fase di sviluppo della nostra autonomia — mi riferisco addirittura a quella legge sulla non nominatività dei titoli azionari, che l'Assemblea Regionale siciliana approvò tra i primi provvedimenti della sua vita, circa vent'anni fa — ha mostrato di non essere stato produttivo e per questo non da oggi esso è stato criticato dalle forze di sinistra, dalle forze democratiche che operano in campo politico, in campo sindacale ed in campo parlamentare a livello nazionale e a livello regionale. Sarebbe qui troppo lungo richiamarsi, per esempio, a tutta la polemica che, a proposito della vessata questione della cedolare di acconto, si è svolta in campo nazionale, proprio circa questo indirizzo, circa l'accoglimento che può essere dato, sotto una forma o sotto un'altra, a questo tema del quale si è cercato di invocare una rinnovata applicazione sia pure semplicemente circoscritta

alla nostra Regione. Anche per questo motivo quindi noi siamo decisamente contrari alla impostazione attuale del disegno di legge.

Ma vi è poi un terzo motivo a base del nostro atteggiamento; e qui credo di entrare più direttamente nel merito dell'impostazione del disegno di legge, andando oltre quelle ragioni, quelle premesse di ordine politico ed economico generale che hanno costituito oggetto dei miei primi due rilievi. La ragione della nostra opposizione all'attuale impostazione del disegno di legge è da ricercare nel fatto che noi, ammesso che si possa prendere in considerazione il problema di un alleggerimento dei maggiori oneri sociali gravanti sulle imprese armatoriali che reclutano personale aderente alla Cassa marittima meridionale, ciò evidentemente non possiamo fare se ci si rifiuta di tener conto della diversa dimensione delle aziende e delle imprese.

In sostanza, se si tratta di creare condizioni atte ad agevolare le iniziative imprenditoriali e commerciali, questo va fatto nei confronti delle imprese minori per le quali questi maggiori oneri sociali possono costituire questione di vita o di morte, motivo di sopravvivenza e di sviluppo o di irreparabile crisi della loro attività. Pertanto, nella alternativa tra il consentire che i 200 milioni di cui parlava poco fa il relatore possano essere con grande facilità e disinvolta fagocitati dalle grosse imprese armatoriali che, sotto lo stimolo di una legge di questo tipo, potrebbero essere attratte a convogliare la loro attività verso la Sicilia, verso i porti siciliani; e il consentire che le stesse somme vadano riversate tutte in direzione dei piccoli armatori, del piccolo naviglio, dei padroni dei pescherecci delle provincie della Sicilia occidentale, di Trapani, di Agrigento, noi diciamo chiaramente che la nostra scelta non può che essere orientata in questa seconda direzione.

Se oggi si vuole prendere una iniziativa che vada incontro ad una reale esigenza economica e sociale, che sottragga alle prospettive del fallimento, della cessazione di attività, di difficoltà insormontabili un determinato settore di imprese marittime, dobbiamo tener presente che di questo settore fanno parte il piccolo naviglio, i piccoli armatori, le piccole imprese. Pertanto, se si vuole far fronte alle esigenze di questo settore, e questo potrebbe essere un tema da affrontare utilmente, allora bisogna sgombrare il campo dai più grossi

concorrenti cioè, per attenerci ad un linguaggio marinaro, da quei pescacani, da quegli squali che sono i grossi imprenditori, le grosse società armatoriali. Se questa strada non sa premo o non vorremo intraprendere, non c'è dubbio che le grosse società armatoriali, incoraggiate da questo che è sostanzialmente un provvedimento di sgravio di oneri, avrebbero buona ragione per venire qui in Sicilia ad attingere largamente a queste provvidenze regionali, dalle quali rimarrebbero esclusi, praticamente, i pesci piccoli, i padroni del piccolo naviglio, ripeto, i piccoli armatori. Con tale legge, in definitiva, non realizzeremmo il salvataggio di un settore fondamentale per l'attività economica siciliana, che affronta, giorno per giorno, le difficoltà di ogni tipo che noi conosciamo (e non soltanto sul mare aperto nei confronti delle vedette tunisine, ma anche sulla terra ferma nei confronti delle grosse società e degli sportelli bancari), ma creeremmo uno strumento attraverso il quale, torno a dire, verrebbe assicurata una supplementare fascia di profitto alle grosse imprese di cui tutti conoscono l'ammontare degli utili, l'elevatezza dei profitti, attraverso le annuali relazioni di bilancio.

Se, quindi, vogliamo seguire lo spunto che indubbiamente il disegno di legge ci fornisce, dobbiamo orientarci per la concessione di provvidenze solamente nei confronti del piccolo naviglio; dobbiamo operare una precisa distinzione tra le dimensioni delle imprese; dobbiamo respingere la linea di agevolazioni indiscriminate nei confronti di grandi imprese che non hanno bisogno di essere incoraggiate, e riservare invece un aiuto concreto, reale, tangibile alle piccole imprese, al piccolo naviglio, ai piccoli imprenditori.

Sono questi i motivi, onorevoli colleghi, per i quali il disegno di legge, nella sua impostazione, nel suo meccanismo, incontra la nostra ferma opposizione. Desideriamo dichiarare che noi siamo disposti a riesaminare anche le posizioni di principio che coerentemente discendono dalla linea da noi prescelta in campo di politica economica nazionale; siamo disposti ad abbandonare le nostre pregiudiziali nei confronti di provvedimenti di tal fatta, soltanto ove da parte del Governo si volesse, anziché approntare un provvedimento a carattere indiscriminato come questo, assicurare che veramente esso possa servire a categorie di cui tutti apprezziemo la

laboriosità, l'iniziativa, l'intelligenza. Desidero sottolineare, quindi, che l'atteggiamento che il nostro settore terrà nei confronti del disegno di legge, dipende molto dalle posizioni che su di esso assumerà il Governo. E' noto che il disegno di legge in discussione non è frutto della iniziativa governativa; è noto che esso è stato presentato da deputati che sono più diretta e pressione, nella nostra Assemblea, degli interessi che maggiormente si avvantaggerebbero del provvedimento; ma il Governo, fino a questo momento, non ha fatto conoscere ufficialmente, né in Commissione, né in alcun altro modo, la sua posizione. Noi, quindi, sollecitiamo il Governo a pronunciarsi, a dire qual è il suo orientamento, a far conoscere, cioè, se condivide la attuale impostazione del disegno di legge, che offrirebbe più facili guadagni a grandi imprese armatoriali e non contribuirebbe in alcun modo a superare le difficoltà esistenti oggi nel settore dei piccoli armatori siciliani; o se, invece, non intenda modificarlo e in modo che esso serva fondamentalmente a venire incontro alla situazione di crisi e di difficoltà di larghi strati di piccoli imprenditori marittimi della Sicilia.

In relazione alla posizione che il Governo vorrà assumere e fatta salva la nostra opposizione di principio sul disegno di legge, noi ci riserviamo di precisare e articolare la nostra posizione, nel corso dell'esame degli articoli.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avanzo formale proposta di sospensiva della discussione del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento interno. Non mi sembra infatti, da un esame sommario della parte finanziaria, che il disegno di legge possa trovare inserimento nel bilancio della Regione.

Tanto meno mi sembra che possa trovare finanziamento in base al disposto dell'articolo 4. Tale articolo, infatti, grava la spesa sulle disponibilità che si determinano per cessazione dell'onere autorizzato con l'articolo 4, secondo comma, della legge numero 51 del 1957, cioè la legge recante provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale della Sicilia. Ebbene, in base all'articolo richiamato, e alla

iscrizione in bilancio che ne risulta, tutte le somme risultano in atto interamente assorbite. La legge numero 57 del 1957 autorizzava infatti un limite di impegno di 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1958-'59, fino al 1966-'67; ciò significa, praticamente, un limite di impegno di 150 milioni annui, per undici annualità, pari a 1 miliardo e 650 milioni complessivamente. Da ciò deriva praticamente, che essendo la somma interamente spesata nel bilancio, non si può né si deve gravare su di essa alcun altro impegno di spesa oltre quello che prevede la stessa legge numero 57 del '51. Va considerata inoltre l'opportunità di non gravare ulteriori spese sul bilancio della Regione, su un bilancio ormai assolutamente rigido e che, sotto l'ondata demagogica delle leggi approvate in questo ultimo scorso di legislatura, finirà per essere interamente travolto.

Pertanto (e non so chi ha dato il prescritto parere, perchè la Commissione di finanza non è stata convocata; o, per lo meno, io non sono stato chiamato a partecipare all'esame del dispositivo finanziario di questo disegno di legge) ritengo che il disegno di legge non abbia la necessaria copertura finanziaria e che per questo motivo debba esserne sospesa la discussione e disposto il rinvio alla Commissione di finanza per un più attento esame.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicastro ha sollevato la questione sospensiva del disegno di legge.

Hanno facoltà di parlare due oratori a favore e due contro la sospensiva, ai sensi dello articolo 101, terzo comma, del nostro Regolamento interno.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Onorevole Presidente, desidero anzitutto precisare che il disegno di legge in discussione è stato esaminato dalla Commissione di finanza che ha espresso per iscritto il suo parere, nel senso che al disegno di legge si dovesse dare la copertura che risulta dall'articolo 4.

Io non condivido nel merito le osservazioni dell'onorevole Nicastro. Infatti, come risulta dal bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, l'onere previsto dall'arti-

colo 4, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1957, numero 51, cessa con il prossimo esercizio, cioè col 1968; talchè nello schema di bilancio del 1967 era inserita a nota dello stanziamento, l'indicazione specifica: « ultima delle rate ». Ciò vuol dire che lo stanziamento relativo non sarà più iscritto nel bilancio per l'esercizio 1968, nel quale pertanto si determina una disponibilità che potrà essere utilizzata per le finalità di cui alla presente legge. Ritengo quindi che la copertura sia perfettamente regolare, perchè assicurata da somme non impegnate e perfettamente disponibili, a partire però dall'esercizio 1968.

Concludendo; sono contrario alla sospensiva proposta dall'onorevole Nicastro, anzitutto perchè il disegno di legge è stato già esaminato in Commissione di finanza e la soluzione proposta risulta da parere scritto della Commissione stessa; e perchè, nel merito, la somma è disponibile a partire dall'esercizio 1968.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro deputato chiede di parlare a favore o contro, pongo in votazione la questione sospensiva al disegno di legge, presentata dall'onorevole Nicastro.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(*L'Assemblea non approva*)

RUSSO MICHELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Desidero motivare brevemente il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista di unità proletaria al passaggio all'esame degli articoli. Il provvedimento, così come è stato esitato dalla Commissione, non ha come oggetto la fiscalizzazione degli oneri sociali, bensì la perequazione degli oneri sociali, rispetto agli oneri che l'armamento sopporta negli altri compartimenti marittimi d'Italia.

Siamo quindi di fronte a un provvedimento di incentivazione, nel quadro armonico di una politica che la nostra Regione ha sempre perseguito; provvedimento in base al quale la spesa che si affronta è certamente compensata, dal punto di vista economico e

finanziario, dal mantenimento della presenza degli armatori nei compartimenti siciliani...

DI BENEDETTO. E dalla aliquota della ricchezza mobile.

RUSSO MICHELE. Il disegno di legge in discussione costituisce, ripeto, non già un provvedimento di fiscalizzazione, ma un provvedimento di perequazione che opera, sia pure in misura modesta, ma sufficiente per evitare la fuga e anzi favorire l'insediamento degli armatori nella Regione, incidendo sul meccanismo di mercato. In ciò il provvedimento verrà ad operare in modo non discosto dagli orientamenti tradizionali della sinistra, tendenti a modificare le tendenze spontanee di mercato che i gruppi economici sono portati a seguire sia negli investimenti che negli insediamenti che nella produzione.

La nostra Regione ha sempre cercato di rompere questo meccanismo spontaneo di mercato, questo meccanismo della accumulazione del profitto, attraverso una politica di incentivazioni che, disgraziatamente, non ha ricevuto il necessario riconoscimento e corrispettivo da parte dello Stato; è noto, infatti, che nel piano quinquennale di sviluppo economico, di recente approvato dal Parlamento nazionale, la politica di incentivazione a favore del Mezzogiorno non trova posto adeguato.

Nel piano economico, in definitiva, non è dato il dovuto riconoscimento alle esigenze del Mezzogiorno a che con opportuni strumenti, fra cui la politica di incentivazione, possa essere corretto il meccanismo di mercato, il meccanismo spontaneo della accumulazione capitalistica, per favorire la ripresa economica delle regioni meridionali.

Per tali scopi, invece, il disegno di legge in discussione ci sembra, limitatamente al settore armoriale, possa costituire strumento idoneo; e perciò ci dichiariamo favorevoli al passaggio all'esame degli articoli.

GIACALONE VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACALONE VITO. Signor Presidente, molto brevemente intervengo per annunciare

il voto contrario del Gruppo comunista al passaggio all'esame degli articoli del provvedimento in discussione.

Innanzitutto ci ha colpito il silenzio del Governo, invitato espressamente a chiarire le dimensioni del provvedimento, l'entità delle imprese che ne saranno beneficiarie; né ci convincono le argomentazioni dei colleghi per quanto riguarda la politica di incentivazione che, attraverso tale legge, si intenderebbe realizzare.

Per inciso riteniamo di potere affermare che, tirate le somme di parecchi anni di politica di incentivazione, i risultati non sono positivi; anzi, è attraverso la politica di incentivazione che spesse volte si è realizzato un sensibile drenaggio del pubblico denaro a favore degli imprenditori privati, senza che ciò abbia comportato beneficio alcuno né agli interessi generali dell'economia né a quelli immediati delle categorie lavoratrici.

Proprio per evitare che vengano regalati ulteriormente centinaia di milioni del pubblico denaro alle grandi imprese armatoriali nazionali (e a tal proposito mi dichiaro d'accordo con la critica qui avanzata dal collega Nicastro in ordine al modo con cui il disegno di legge è stato esaminato in Commissione finanza), senza che ne ritraggano vantaggio, come la passata esperienza sta a dimostrare, le categorie lavoratrici e l'economia della nostra Regione, appunto per questo, ripeto, noi diciamo « no » al passaggio all'esame degli articoli.

CONIGLIO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONIGLIO, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è d'accordo nella valutazione positiva del disegno di legge e perciò è favorevole al passaggio all'esame degli articoli.

Il provvedimento infatti, pur essendo di iniziativa parlamentare, è perfettamente rispondente ai principi della politica del Governo, avendo come obiettivo la incentivazione di una attività, quella armatoriale, che in Sicilia ha dimensioni considerevoli. Non si tratta, come è già stato osservato, di una fiscalizzazione degli oneri sociali, bensì di una perquazione degli oneri sociali gravanti sugli

armatori iscritti alla Cassa marittima meridionale, rispetto a quelli, inferiori, gravanti sugli armatori dei restanti compartimenti marittimi.

In particolare, alcune specifiche considerazioni inducono il Governo a dare il suo assenso a questa iniziativa parlamentare. In primo luogo, si tenga presente che la spesa destinata a gravare sul bilancio della Regione per questa particolare forma di incentivazione, verrà largamente compensata dalle entrate che l'incremento delle attività armatoriali non potranno non procurare all'erario regionale sotto forma di gettito di ricchezza mobile e di imposta complementare, di tributi locali, e di incremento dell'imposta sulle società.

A ciò si aggiungano le ripercussioni positive del provvedimento su tutto il complesso di attività economiche delle città siciliane sede di compartimento marittimo, non esclusa l'attività cantieristica che è fondamentale specialmente per la città di Palermo. Per queste considerazioni, ripeto, il Governo è favorevole al disegno di legge e quindi al passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1. Invito il deputato segretario darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 1.

La Regione siciliana, fino a quando i contributi dovuti dagli armatori alla Cassa marittima meridionale ai sensi della legge 24 aprile 1938, n. 831 e seguenti, non saranno equiparati a quelli dovuti per il personale iscritto presso la Cassa marittima tirrena, assume a proprio carico i maggiori oneri gravanti per tale ragione sugli armatori di navi iscritte in Compartimenti siciliani ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Tuccari, Marraro, Giacalone Vito, Carbone e Santangelo:

alla fine dell'articolo 1 aggiungere le parole: « con tonnellaggio fino a 500 tonnellate »;

— dagli onorevoli Scaturro, Giacalone Vito, Tuccari, Carbone e Santangelo:

all'articolo 1 aggiungere il seguente ultimo comma: « L'ammontare dei contributi disposti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, è riservato per l'80 per cento a favore degli armatori di navi fino a 500 tonnellate ».

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Onorevole Presidente, chiedo che la votazione del primo dei due emendamenti testè letti, a firma mia e degli onorevoli Marraro, Giacalone Vito, Carbone e Santangelo, abbia luogo a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, quarto comma, del Regolamento interno della nostra Assemblea, invito i deputati che appoggiano la richiesta dell'onorevole Tuccari, ad alzarsi. (*I deputati del Gruppo comunista presenti in Aula si alzano.*) Non essendosi raggiunto il numero di dodici deputati favorevoli, richiesto dal secondo comma dell'articolo 127 del Regolamento per la richiesta di scrutinio segreto, la richiesta stessa non è accolta.

D'ACQUISTO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ACQUISTO, relatore. Onorevole Presidente, mi dichiaro contrario all'emendamento Tuccari, Marraro e altri, in quanto la distinzione tra il piccolo e il grosso naviglio non ha senso; l'uno e l'altro infatti, sia il piccolo che il grosso naviglio, verranno a godere dei benefici previsti dal disegno di legge che stiamo votando. Non esiste un problema di concorrenza, perché la compagnia armatoriale che ha petroliere o navi da crociera non verrà mai a nuocere all'attività del peschereccio che insiste nell'area in cui è ambientato tradizionalmente.

Verifica del numero legale.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Onorevole Presidente, chiedo, unitamente ai colleghi del mio gruppo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La richiesta di controllo del numero legale, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento interno dell'Assemblea, non può essere avanzata in occasione di votazioni che si debbano effettuare per alzata e seduta, per espressa disposizione del Regolamento stesso.

Poichè, tuttavia, nessuna norma regolamentare dispone espressamente che la votazione degli emendamenti debba farsi per alzata e seduta, ne consegue che la richiesta di verifica del numero legale può essere, in questo caso, avanzata, purchè appoggiata almeno da cinque deputati. Gli onorevoli Tuccari, Marraro, Giacalone Vito, Nicastro e Santangelo appoggiano la richiesta.

Dispongo pertanto che si proceda alla verifica del numero legale.

Estraggo il nome del deputato da cui iniziare l'appello.

E' estratto l'onorevole Varvaro.

Invito il deputato segretario a procedere all'appello dei deputati, a cominciare dallo onorevole Varvaro.

NICASTRO, segretario, procede all'appello.

Rispondono all'appello i deputati: Aleppo, Barbera, Barone, Buffa, Coniglio, Corallo, D'Acquisto, D'Alia, Dato, Di Benedetto, Di Martino, Falci, Faranda, Franchina, Fusco, Genovese, Germanà, Giacalone Diego, Giacalone Vito, Grammatico, La Loggia, Lanza, La Terza, Lentini, Lo Magro, Lombardo, Manganò, Mangione, Marraro, Mazza, Mongelli, Muccioli, Muratore, Nicastro, Nicoletti, Ojeni, Pavone, Pivetti, Russo Giuseppe, Russo Michele, Sallicano, Sammarco, Sanfilippo, Santalco, Santangelo, Seminara, Tomaselli, Tuccari, Zappalà.

PRESIDENTE. Invito i deputati segretari a procedere alla numerazione dei presenti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

Comunico che sono presenti in Aula 49 deputati e quindi l'Assemblea è in numero legale.

Riprende l'esame del disegno di legge numero 651.

PRESIDENTE. Proseguiamo l'esame del disegno di legge numero 651.

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Tuccari, Marraro, Giacalone Vito, Carbone e Santangelo, che suona:

— alla fine dell'articolo 1 aggiungere le parole « con tonnellaggio fino a 500 tonnellate ».

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(*Non è approvato*)

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Scaturro, Giacalone Vito, Tuccari, Carbone, Santangelo, che suona:

— all'articolo 1 aggiungere il seguente ultimo comma: « L'ammontare dei contributi disposti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, è riservato per l'80 per cento a favore degli armatori di navi fino a 500 tonnellate ».

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(*Non è approvato*)

Pongo in votazione l'articolo 1, già letto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 2.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 2.

Tale beneficio è concesso — limitatamente agli equipaggi delle navi di proprietà — al personale del servizio di comandata ed al personale amministrativo, con decreto dell'Assessore all'Industria e Commercio, a favore di quelle società armatoriali o di quei singoli armatori che, ove abbiano usufruito delle precedenti agevolazioni regionali, non abbiano dato luogo a rilievi, e che si impegnino, per tutta la durata della nuova agevolazione, a osservare, mediante la firma di apposito disciplinare, le condizioni

previste dalla presente legge e dalle altre leggi regionali che regolano la materia ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 3.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 3.

L'entità degli oneri sociali previsti a carico della Regione sarà accertata annualmente dall'Assessorato dell'Industria e Commercio della Regione, al quale gli interessati dovranno presentare istanza entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dai documenti relativi al pagamento dei contributi effettuato alla Cassa marittima meridionale; la maggior somma pagata rispetto a quella degli armatori contribuenti alla Cassa marittima tirrena sarà rimborsata mediante mandato emesso dall'Assessorato Industria e Commercio ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 4.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 4.

Alla spesa per l'attuazione della presente legge per l'esercizio 1968 e seguenti si provvederà con le disponibilità che si determinano per cessazione dell'onere autorizzato con l'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli La Loggia, D'Acquisto,

V LEGISLATURA

CDLXXXVII SEDUTA

31 MARZO 1967

Sanfilippo, Ojeni e D'Alia, il seguente emendamento:

all'articolo 4, dopo la parola: « seguenti » aggiungere le altre: « che si prevede in lire 200.000.000 annui ».

Quale è il parere della Commissione su questo emendamento?

OJENI, Presidente della Commissione. La Commissione, a maggioranza, è favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CONIGLIO, Presidente della Regione. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento La Loggia, D'Acquisto e altri, poc'anzi letto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'intero articolo 4 come risulta a seguito dell'approvazione dell'emendamento La Loggia e altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione il titolo del disegno di legge, che così suona:

« Provvedimenti per perequare gli oneri

sociali nei compartimenti marittimi siciliani ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Come già ho avvertito, la votazione a scrutinio segreto dell'intero disegno di legge, avrà luogo all'inizio della seduta pomeridiana.

**Presidenza del Vice Presidente
GIUMMARRA.**

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Istituzione dei ruoli organici provvisori dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico ».** (326)

PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge numero 326 iscritto al numero 4 del punto secondo dell'ordine del giorno, avente per oggetto: « Istituzione dei ruoli organici provvisori dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico ».

Invito i componenti la Commissione legislativa « Affari interni e ordinamento amministrativo », a prendere posto al banco delle Commissioni.

Ritengo opportuno, onorevoli colleghi, ricordare che la discussione degli articoli di questo disegno di legge ha avuto inizio nella seduta numero 479 del 20 marzo scorso. Dopo l'approvazione degli articoli 1 e 2 (quest'ultimo con richiamata tabella A), l'Assemblea era passata all'esame dell'articolo 3.

Invito il deputato segretario a darne nuovamente lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico, nei limiti previsti nella tabella B, si procede come segue:

a) mediante opzione da parte dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione centrale della Regione, di enti, di aziende autonome, istituiti con legge della Regione, purchè forniti di ruoli organici;

b) per i posti non coperti a termine della lettera a), mediante concorsi per titoli

ed esami riservati al personale sopra indicato purchè rivesta almeno qualifica immediatamente inferiore a quella del posto da ricoprire.

L'opzione può essere esercitata, in relazione a ciascun posto da coprire dal personale appartenente ad una carriera corrispondente ed avente lo stesso coefficiente economico. Il personale delle carriere miste può optare per le carriere amministrative direttive o di concetto, secondo che abbia conseguito o no la qualifica di Ispettore o equiparata.

Ai concorsi previsti alla lettera b) possono, altresì, partecipare per la copertura dei posti indicati alla qualifica iniziale, i dipendenti di enti istituiti od ordinati con legge della Regione, purchè abbiano prestato nell'amministrazione di provenienza almeno 5 anni di servizio ininterrotto e non abbiano superato il 45° anno di età ».

PRESIDENTE. All'articolo 3 sono stati presentati, nella seduta del 20 marzo, numerosi emendamenti di cui do nuovamente lettura.

— sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico della carriera direttiva amministrativa, nei limiti del 40 per cento dei posti stessi previsti nella tabella B, si procede mediante concorso riservato al personale appartenente alla carriera di concetto del ruolo unico dei servizi periferici della Amministrazione regionale, sempre che sia in possesso del diploma di laurea prescritto.

Nei residui limiti per la carriera direttiva e per tutti gli altri posti di organico previsti nella stessa tabella B si procede:

a) mediante opzione da parte dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione centrale e periferica della Regione, di enti, di aziende autonome, istituiti con legge della Regione », a firma del Presidente e dei Commissari della prima Commissione legislativa;

— alla lettera a) dell'articolo 3 sopprimere le parole: « di Enti, di aziende autonome, istituiti con legge della Regione purchè forniti di ruolo organico », a firma degli onorevoli Corallo, Russo Michele, Genovese, Bosco e Barbera;

— sostituire la lettera a) con la seguente:

« Mediante opzione da parte dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione centrale della Regione o di enti pubblici istituiti con legge della Regione, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino già in posizione di comando o di distacco adottate nelle forme di legge », a firma degli onorevoli Corallo, Mazza, Barbera;

— all'emendamento della Commissione, sostitutivo del primo comma, dopo le parole: « della Regione » aggiungere le seguenti altre: « dando la preferenza a coloro che prestino o abbiano prestato servizio presso l'Assessorato dello sviluppo economico », a firma degli onorevoli Lentini, Muccioli, Cangialosi, Avola, Di Martino;

— alla lettera a) aggiungere il seguente comma: « Nella valutazione dei titoli sarà preferenzialmente considerato il servizio prestato presso l'Assessorato dello sviluppo economico », a firma degli onorevoli Marraro, Giacalone Vito, Scaturro, Carbone, Santangelo;

— all'emendamento della Commissione, dopo le parole: « istituito con legge della Regione » aggiungere le parole: « e quelli delle Amministrazioni degli enti locali, di ruolo, in atto in posizione di distacco presso l'Amministrazione centrale della Regione, in forza di provvedimento formale », a firma degli onorevoli Falci, Lombardo, Bombonati, Muccioli, Cangialosi;

— al secondo comma, lettera a) dell'articolo 3, dopo le parole: « con legge della Regione », aggiungere le altre: « Dando la preferenza al personale che alla data del 31 agosto 1966 si trovava in posizione di distacco o di comando presso l'Assessorato sviluppo economico. Il personale optante eventualmente in esubero è considerato in soprannumero in attesa del riordinamento previsto dalla legge 29 dicembre 1962, n. 28, nella carriera, e coefficiente, acquisiti nell'Amministrazione di provenienza », a firma degli onorevoli Avola, Muccioli, Lombardo, Giummarra, Cangialosi;

— sostituire la lettera a) dell'articolo 3 con la seguente: « a) mediante opzione dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione centrale della Regione, di Enti pubblici o Istituti di diritto pubblico, purchè forniti di ruoli organici », a firma degli onorevoli Sanfilippo, Bombonati, Cimino, Lentini.

CORALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORALLO. Onorevole Presidente, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento soppressivo alla lettera *a*), nonchè quello sostitutivo della stessa lettera *a*) dell'articolo 3, di cui sono il primo firmatario.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Onorevoli colleghi, è stato presentato dagli onorevoli D'Acquisto, Trenta, Muratore, D'Alia, Muccioli, il seguente emendamento sostitutivo dell'intero emendamento Falci, Lombardo, Bombonati, che è stato poc'anzi letto: *Sostituire le parole*: « e quelli della amministrazione degli enti locali, di ruolo, in atto in posizione di distacco presso l'Amministrazione centrale della Regione in forza di provvedimento formale » con le parole: « nonchè quelli che, da almeno due anni, con provvedimento formale prestino servizio presso la Amministrazione centrale della Regione ».

D'ACQUISTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ACQUISTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ad illustrazione dell'emendamento testè presentato, vorrei specificare che vi sono pochissimi casi di cittadini i quali prestino servizio con regolare decreto presso l'Amministrazione centrale della Regione. Per esempio, vi sono i segretari particolari, per dire le cose con il loro nome, i quali, pur non essendo dipendenti da enti pubblici o da aziende regionali, tuttavia con regolare decreto, da almeno due o tre anni, sono inquadrati e quindi prestano servizio alle dipendenze della Regione, sia pure in questa forma anomala. Noi intendiamo dilatare la sfera di coloro che possono avvalersi di questa legge, anche ai pochissimi casi di personale inquadrato nei gabinetti con regolare decreto e che tuttavia allo stato attuale, non è dipendente da alcun ente regionale, né dalla Regione.

VARVARO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO, Presidente della Commissione

e relatore. La Commissione non può accogliere l'emendamento D'Acquisto e altri perchè esso ripropone tutta la tematica che la Commissione stessa aveva già respinto. Con questo emendamento, in altri termini, andremmo ad inquadrare il personale delle segreterie particolari. Questo non è accettabile, a mio parere. Si è voluto fare in modo, in Commissione, con l'emendamento che reca la firma di tutti i componenti la Commissione stessa e che poc'anzi è stato riletto, che la istituzione dei ruoli organici provvisori dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico non avesse a causare un ulteriore aggravio di spesa sulle finanze della Regione. Perciò abbiamo previsto che la copertura dei posti di organico della carriera direttiva amministrativa fosse assicurata mediante concorso riservato al personale del RUSP, cioè del Ruolo unico dei servizi periferici dell'Amministrazione regionale; personale che già la Regione paga, sicchè il suo passaggio ai ruoli organici dell'Assessorato allo sviluppo economico non costituisce, come dicevo, ulteriore aggravio.

Ora invece si vuole inquadrare nei ruoli dell'Assessorato personale estraneo all'Amministrazione regionale, sol perchè ha prestato servizio nelle segreterie particolari, ma con ciò si viene a stabilire un principio che abbiamo già unanimemente respinto e che è estremamente pericoloso, perchè le segreterie particolari sono plétoriche. Per questi motivi sono contrario all'emendamento D'Acquisto e altri.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dò lettura di altri quattro emendamenti che sono stati presentati in questo momento:

— dagli onorevoli Lo Magro e Cimino:

al comma a) dell'articolo 3 dopo le parole: « con legge della Regione » aggiungere: « Avranno titolo preferenziale alla opzione coloro che sono stati distaccati e comunque in servizio per almeno un anno presso l'Amministrazione centrale della Regione o dell'Assemblea regionale siciliana.

In deroga ai posti disponibili della tabella B) il personale in esubero è inquadrato in soprannumero in attesa del riordinamento degli organici degli assessorati in applicazione della legge regionale 29 dicembre 1962, numero 28 »;

— dagli onorevoli Muccioli, D'Alia, Cannalosi, Avola e D'Acquisto:

V LEGISLATURA

CDLXXXVII SEDUTA

31 MARZO 1967

all'articolo 3 aggiungere: « Fino al riassetto delle carriere del personale dell'Amministrazione regionale le prove previste dagli articoli 165 e 177, limitatamente all'esame di idoneità e dagli articoli 187 e 196 del T. U. approvato con D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3, consistono in una prova pratica ed in un colloquio vertente sui servizi di Istituto della Amministrazione cui l'impiegato appartiene ».

— dagli onorevoli Falci, D'Angelo, Sanfilippo, Canzoneri e Lombardo:

all'articolo 3 aggiungere: « o che abbiano prestato servizio presso la segreteria particolare e il Gabinetto della Presidenza della Regione per due anni consecutivi »;

— dagli onorevoli D'Acquisto, Muccioli, D'Alia, Muratore e Bonfiglio:

alla lettera a) dell'articolo 3 aggiungere: « nonchè del personale dipendente delle scuole professionali regionali, inquadrabile ai sensi della legge regionale 16 giugno 1965, n. 15 ».

VARVARO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, data la delicatezza e complessità degli emendamenti testè letti, a norma del Regolamento chiedo il rinvio in Commissione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè la richiesta è regolamentare, il disegno di legge è rinviato in Commissione per 24 ore.

Discussion del disegno di legge: « Modifica alla legge 2 maggio 1963, numero 28, concernente l'Istituto regionale della vite e del vino ». (671)

PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge numero 671, iscritto al numero 5 del punto secondo dell'ordine del giorno: « Modifica alla legge 2 maggio 1963, numero 28, concernente l'Istituto regionale della vite e del vino ».

Invito i componenti la Commissione « Agricoltura e alimentazione » a prendere posto al banco delle Commissioni.

Poichè per il presente disegno di legge è stata a suo tempo concessa dall'Assemblea la procedura d'urgenza con relazione orale, dichiaro aperta la discussione generale con la relazione del relatore, ai sensi dell'ultimo

comma dell'articolo 119 del nostro Regolamento interno.

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. Mi rимetto al testo della relazione della Commissione.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Poichè nessun deputato chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere all'Istituto regionale della vite e del vino la somma di lire 100 milioni a titolo d'integrazione straordinaria del bilancio dell'esercizio 1966.

All'onere relativo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1967, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 2.

All'elenco numero 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967 è apporata la seguente variazione:

Partita che si modifica:

V LEGISLATURA

CDLXXXVII SEDUTA

31 MARZO 1967

Provvedimenti per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli variazione in meno L. 100.000.000 ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA, segretario:

« Art. 3.

Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 4.

Le provvidenze di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1966 numero 34 sono estese agli Enopoli e Cantine gestiti dall'Istituto regionale della vite e del vino ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. E' stato presentato dall'onorevole La Loggia il seguente emendamento: *alla fine del primo comma dell'articolo 5, dopo le parole: « della Regione siciliana », aggiungere le parole: « ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ».*

Su questo emendamento qual è il parere della Commissione?

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento La Loggia.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5 come risultato dalla approvazione dell'emendamento La Loggia.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Ricordo che la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso e approvato nei singoli articoli, avverrà nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: « Integrazione del fondo concorso della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) » (460).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge numero 460 iscritto al numero 6 del punto secondo dell'ordine del giorno e recante per oggetto la « Integrazione del fondo concorso della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane ».

Invito i componenti la Commissione « Industria e commercio » a prendere posto al banco delle Commissioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.
Invito il relatore, onorevole Ojeni, a svolgere la relazione.

OJENI, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, alla relazione della Commissione cui mi rimetto, desidero solo aggiungere che appare necessario apportare alcune modifiche al disegno di legge in esame, tali da consentirne la puntuale rispondenza all'attuale situazione di fatto. La discussione del disegno di legge, presentato nel 1965, ha subito vari rinvii fino ad oggi, con la conseguenza che in tale periodo di tempo l'onere a carico della Cassa regionale per le imprese artigiane per il pagamento del concorso sugli interessi per i prestiti di esercizio accordati alle imprese artigiane siciliane, è divenuto sempre più pesante, essendosi incrementato il volume annuo delle operazioni di prestito per i motivi illustrati nella relazione dei proponenti.

Appare necessario, di conseguenza, elevare a 500 milioni l'incremento del fondo costituito presso la CRIAS a norma dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 1954 numero 50. Sulla necessità di tale incremento è stato raggiunto un accordo, di recente, quando si procedette alla destinazione delle somme che si sarebbero ricavate dal prestito autorizzato dalla legge numero 29 del 21 marzo scorso.

Per consentire dunque un adeguamento dalle previsioni finanziarie del disegno di legge alle nuove dimensioni delle operazioni creditizie della Crias, preannuncio la presentazione degli emendamenti necessari.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio allo esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 1. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 1.

Il fondo concorso interessi, costituito

presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane a norma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1954, numero 50, modificato dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1965, numero 34, viene incrementato, nell'esercizio finanziario 1966, della somma di lire 350 milioni ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Presidente della Commissione e relatore, onorevole Ojeni, il seguente emendamento:

all'articolo 1 sostituire le parole: « nell'esercizio finanziario 1966, della somma di lire 350 milioni » *con le seguenti altre:* « nell'esercizio finanziario 1967, della somma di lire 500 milioni ».

PAVONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVONE. Per fugare, onorevole Presidente, eventuali perplessità relative all'aumento della somma prevista per l'incremento del fondo concorso interessi della CRIAS e relative, soprattutto, alla possibilità di reperimento effettivo di tale somma, desidero ricordare che il fabbisogno di 500 milioni per l'esercizio 1967, è saldamente assicurato.

Discutendosi infatti il disegno di legge con il quale si autorizzava il Governo a contrarre prestiti per l'importo di 47 miliardi, l'Assemblea ebbe ad approvare un mio emendamento con il quale si portò da 350 a 500 milioni, lo stanziamento destinato appunto a finanziare il disegno di legge che stiamo discutendo in questo momento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento del Presidente della Commissione letto poco anzi.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Pongo in votazione l'articolo 1, modificato dall'emendamento testè approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

V LEGISLATURA

CDLXXXVII SEDUTA

31 MARZO 1967

Si passa all'articolo 2. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 2.

All'onere di 350 milioni previsto nell'articolo precedente si fa fronte mediante prelievo di pari somma dal capitolo 543 dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1966 ».

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato dagli onorevoli Occhipinti, Ojeni, D'Angelo, Muratore, Zappala, Sardo, l'emendamento di cui dò lettura:

— sostituire l'articolo 2 con il seguente:
« All'onere di 500 milioni previsto dall'articolo precedente si fa fronte con il ricavato del prestito di cui all'articolo 2, numero 8, della legge 21 marzo 1967, numero 19 ».

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, testè letto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

E' stato presentato dal Presidente della Commissione onorevole Ojeni, l'emendamento aggiuntivo di cui dò lettura:

— aggiungere il seguente articolo:

« 2 bis

Nelle more della contrattazione dei prestiti il Presidente della Regione è autorizzato a procedere a termini del D. L. P. 9 maggio 1950 numero 17, utilizzando le disponibilità di cassa del bilancio del fondo di Solidarietà nazionale con istituzione nel predetto bilancio di apposita categoria di entrata e di spesa.

Il Presidente della Regione è autorizzato, altresì, a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Onorevole Presidente, come

ieri abbiamo illustrato all'Assemblea, in occasione di altro simile emendamento, non è ammissibile che si proceda ad anticipazioni utilizzando le somme del Fondo di solidarietà a fini di concessione di contributi o di erogazione di crediti. Quelle somme, infatti, devono essere destinate a spese secondo le finalità ad esse assegnate da una norma costituzionale e perciò non derogabile, quale è l'articolo 38 del nostro Statuto, in un piano economico di opere pubbliche. Io pertanto vorrei pregare il presentatore dell'emendamento di volerlo ritirare, così come ieri fece l'Assessore Nicoletti aderendo a mio analogo rilievo.

PAVONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVONE. Signor Presidente, io sono d'accordo con quanto sostenuto dall'onorevole La Loggia circa la impossibilità costituzionale di utilizzare le disponibilità di cassa del bilancio del Fondo di solidarietà per la occorrenza del disegno di legge in discussione.

Ma appunto per questo chiedo al Governo che voglia studiare la possibilità di trovare in altro modo la disponibilità necessaria per finanziare subito la legge, in attesa che venga perfezionata la contrazione del prestito. In caso contrario, anche approvando la legge noi non avremo concluso alcunchè di concretamente utile, perché non avremo dato alla CRIAS la possibilità di operare.

La Cassa si trova oggi, purtroppo, nella impossibilità di continuare ad erogare il credito alle imprese artigiane; se dovessimo perciò aspettare che venga messo a punto tutto l'iter del mutuo, aspetteremmo diversi mesi e metteremmo la categoria degli artigiani in condizioni tali da non potere più operare e, pertanto, in serie difficoltà economiche.

OJENI, Presidente della Commissione e relatore. Ritengo che l'osservazione dell'onorevole La Loggia sia fondata. Per evitare quindi che la legge possa essere impugnata dal Commissario dello Stato, dichiaro di ritirare l'emendamento. D'altra parte, sono convinto che qualsiasi Istituto di credito possa riscontare la somma occorrente, in attesa della effettiva contrazione del prestito.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto

V LEGISLATURA

CDLXXXVII SEDUTA

31 MARZO 1967

che l'emendamento aggiuntivo: « articolo 2 bis » del Presidente della Commissione, è ritirato.

Si passa all'articolo 3. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

La votazione a scrutinio segreto del disegno di legge, avverrà, secondo gli accordi, nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge approvata dall'Assemblea regionale il 9 marzo 1967 riguardante l'istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia ». (706)

PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge numero 706 iscritto al numero 7 del punto secondo dell'ordine del giorno: « Modifiche alla legge approvata dall'Assemblea il 9 marzo 1967 riguardante l'istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare, per la relazione, il relatore onorevole Marraro.

MARRARO, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 1.

Gli articoli 20 e 30 della legge approvata dall'Assemblea il 9 marzo 1967, riguardante l'istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia sono abrogati.

E' soppresso altresì il riferimento allo articolo 20 contenuto alla lettera b) dello articolo 15 ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA' segretario:

« Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato, dall'onorevole La Loggia, il seguente emendamento:

alla fine del primo comma aggiungere « ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ».

Pongo ai voti l'emendamento all'articolo 2, testè letto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'intero articolo 2, come risulta a seguito della approvazione dell'emendamento testè votato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che la votazione a scrutinio segreto dell'intero disegno di legge avverrà nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di una cattedra di terapia medica sistematica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania ». (113)

PRESIDENTE. Per un accordo intervenuto in sede di conferenza dei capigruppo si passa alla discussione del disegno di legge numero 113 iscritto al numero 14 del punto secondo dell'ordine del giorno: « Istituzione di una cattedra di terapia medica sistematica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania ».

Invito i componenti la Commissione « Pubblica istruzione » a prendere posto al banco delle Commissioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore per svolgere la relazione.

MONGELLI, relatore. Mi rimetto al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università degli studi di Catania per la istituzione di una Cattedra di terapia medica sistematica presso la Facoltà di Medicina e chirurgia della stessa Università, con decorrenza dall'anno accademico 1963-64.

Per il funzionamento della predetta Cattedra è prevista l'istituzione di un posto di ruolo ordinario e di un posto di assistente ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Tomaselli, Faranda, Buffa, La Terza e Sallicano, il seguente emendamento:

— alla fine del primo comma sostituire le parole: « con decorrenza dall'anno accademico 1963-64 » con le altre: « con decorrenza dall'anno accademico 1967-68 ».

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'intero articolo 1, come risulta dall'emendamento testè approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 2.

L'insegnamento è conferito mediante corso da bandire secondo le disposizioni vigenti ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio in corso la seguente spesa:

a) per il trattamento economico di un professore universitario di ruolo L. 3.800.000 (lire tremilioniottocentomila);

b) per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza L. 760.000 (lire settecentosessantamila) pari

V LEGISLATURA

CDLXXXVII SEDUTA

31 MARZO 1967

al 20 per cento del contributo di cui alla lettera a);

c) per la copertura degli oneri finanziari relativi all'assegno mensile da corrispondere all'assistente lire 960.000 (lire novecentosessantamila).

Alla spesa complessiva di L. 5.520.000 si fa fronte mediante prelievo dal capitolo 66 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1º luglio 1963 al 30 giugno 1964.

La Regione assume altresì a proprio carico gli oneri previsti dalle leggi dello Stato, che per i predetti posti di ordinario e di assistente derivassero da miglioramenti economici o da trattamento spettante per cessazione del servizio.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Tomaselli, Faranda, Zappalà, La Terza, Sallicano:

alla lettera a) sostituire: « Lire 3.200.000 »
con: « Lire 3.102.800 »;

alla lettera b) sostituire: « Lire 760.000 »
con: « Lire 983.960 »;

alla lettera c) sostituire: « Lire 960.000 »
con: « Lire 1.814.000 »;

al primo comma dopo la lettera c) sostituire: « Lire 5.520.000 » con « Lire 5.900.160 »;
sostituire da: « Cap. 66 » fino a: « 1964 »
con: « Cap. 726 dello stato di previsione della
spesa della Regione per l'anno finanziario
1967 ».

— dagli onorevoli Marraro, Tuccari, Giacalone Vito, Carbone e Santangelo:

sostituire da: « Cap. 66 » fino a: « 1964 »
con: « Cap. 726 dello stato di previsione della
spesa della Regione per l'anno finanziario
1967 ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti testè letti?

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

SAMMARCO, Assessore alla pubblica istruzione. Favorevole.

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo alla lettera a).

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo alla lettera b).

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo della lettera c).

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo al primo comma dopo la lettera c).

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo della seconda parte del primo comma dopo la lettera c), a partire dalle parole: « dal capitolo 66 ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'emendamento Marraro, Tuccari e altri è superato.

Pongo ai voti l'intero articolo 3 come risulta dagli emendamenti testè approvati.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge negli esercizi successivi sarà provveduto con legge di bilancio ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, nel suo complesso, nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di una cattedra convenzionata con l'Università di Messina per l'insegnamento della storia moderna » (578).

PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge numero 578, iscritto al numero 14 bis del punto secondo dell'ordine del giorno, avente per oggetto: « Istituzione di una cattedra convenzionata con l'Università di Messina per l'insegnamento della storia moderna ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore per svolgere la relazione.

MARRARO, relatore. Mi rrimetto al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 1.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università degli studi di Messina per la istituzione ed il finanziamento di un posto di professore di ruolo da assegnare all'insegnamento della Storia moderna presso quel corso di laurea in scienze politiche.

La convenzione avrà la durata di dieci anni a decorrere dall'anno accademico 1967-1968 e non avrà effetto se per la copertura del posto non sarà bandito un concorso pubblico secondo le vigenti norme sulla istruzione universitaria ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 2.

La spesa annuale occorrente per l'applicazione della presente legge è determinata ai sensi della legge 22 giugno 1956, numero 35 e si farà fronte ponendola a carico del capitolo 438 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1967 ».

PRESIDENTE. E' stato presentato dal Presidente della Commissione, onorevole Lo Magro, il seguente emendamento:

— sostituire le parole: « dal capitolo 438 » con le parole: « dal capitolo 726 ».

Quale è il parere del Governo su questo emendamento?

SAMMARCO, Assessore alla pubblica istruzione. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento testé letto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 2 come risulta dalla approvazione dell'emendamento testè votato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione del centro regionale di rianimazione ». (700)

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge numero 700, iscritto al numero 8 del punto secondo dell'ordine del giorno, avente per oggetto: « Istituzione del centro regionale di rianimazione ».

Invito i componenti la Commissione « Lavoro, Previdenza, Cooperazione, Assistenza sociale, Igiene e sanità », a prendere posto al banco delle Commissioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubino, relatore, per svolgere la relazione.

RUBINO, relatore. Mi rimetto al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro ha chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 1.

E' istituito il Centro Regionale di Rianimazione con sede in Palermo, presso l'Assessorato della Sanità.

Il Centro avrà i seguenti compiti:

a) l'addestramento e la formazione di personale laureato e tecnico;

b) lo studio e la ricerca nelle varie branche interessate alla rianimazione;

c) lo studio della organizzazione della rianimazione nella Regione Siciliana; per tale problema funzionerà come organo di consulenza tecnica dell'Assessore all'Igiene e la Sanità;

d) l'esecuzione di programmi di propaganda ed educazione sanitaria ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 2.

Il centro si avvarrà delle attrezzature tecnico-sanitarie e del personale del « Servizio di Anestesia-Rianimazione e Terapia Intensiva » dell'Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo, con il quale l'Assessore per la Sanità è autorizzato a stipulare apposita convenzione.

La direzione del Centro è affidata al pri-mario dell'anzidetto servizio ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

V LEGISLATURA

CDLXXXVII SEDUTA

31 MARZO 1967

ZAPPALA', segretario:

« Art. 3.

Il Centro Regionale di Rianimazione è retto da un Consiglio di Amministrazione nominato dal Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore per la Sanità.

Esso è composto:

- 1) dall'Assessore regionale per la Sanità o da un suo delegato - Presidente;
- 2) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo - Vice Presidente;
- 3) dal Direttore regionale dell'Assessorato della Sanità;
- 4) dal Primario di Anestesia - Rianimazione dell'Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo, Direttore del Centro;
- 5) da un Medico provinciale in servizio nell'Isola;
- 6) da un Funzionario amministrativo dell'Assessorato della Sanità con qualifica non inferiore a Capo-Sezione - Segretario ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 4.

Il Consiglio dura in carica tre anni e si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo, presentato dal Direttore del Centro.

I componenti che ne fanno parte possono essere riconfermati.

L'Assessore regionale per la Sanità ha la rappresentanza giuridica dell'Ente, delegabile ad altro componente il Consiglio ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 5.

Per gli scopi previsti dalla presente legge è stanziata la spesa annua di lire sessanta milioni da iscriversi nel bilancio della Regione siciliana, rubrica Sanità.

L'Assessore all'Igiene e la Sanità provvederà con proprio decreto ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento del Centro, su proposta del Direttore del Centro stesso, approvato dal Consiglio di Amministrazione a partire dall'esercizio 1968.

Alla copertura del relativo onere si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti, nell'esercizio 1968, della cessazione degli oneri previsti dall'articolo 9, primo comma ad articolo 13 della legge regionale 25 giugno 1965 ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 6.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

V LEGISLATURA

CDLXXXVII SEDUTA

31 MARZO 1967

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge si procederà nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la sistemazione finanziaria dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Ente siciliano di elettricità ». (697)

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge numero 697, iscritto al numero 9 del punto secondo dell'ordine del giorno, avente per oggetto: « Provvedimenti per la sistemazione finanziaria dei rapporti fra l'amministrazione regionale e l'Ente siciliano di elettricità.

Invito i componenti la Commissione « Industria e Commercio » a prendere posto al banco delle Commissioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Invito l'onorevole Ojeni, Presidente della Commissione e relatore, a svolgere la relazione.

OJENI, Presidente della Commissione e relatore. Mi rимetto al testo del disegno di legge e alla relazione scritta del Governo, avendo la Commissione, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 69 del Regolamento interno dell'Assemblea, deliberato di astenersi dal fare una relazione propria.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro ha chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 1.

Il limite massimo delle anticipazioni a favore dell'Ente siciliano di elettricità, indicato nell'articolo 31 della legge 27 feb-

braio 1965, numero 4, è elevato a lire 8 miliardi 320 milioni.

L'erogazione delle somme da anticipare all'Ese è effettuata mediante aperture di credito al Direttore regionale dell'Assessorato dello sviluppo economico, il quale provvederà alla emissione di ordini di pagamento in rapporto agli impegni di spesa assunti dall'Ese ed agli stati di avanzamento dei lavori presentati dallo stesso.

Agli effetti della utilizzazione di tale maggiore somma, il Governo della Regione è autorizzato a stipulare convenzione suppletiva di quella precedentemente stipulata.

In pendenza della stipula della convenzione l'Amministrazione è autorizzata ad erogare il maggiore importo di cui al primo comma sino al limite dell'80 per cento dell'ammontare, previo impegno risultante da apposita delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente di procedere alla stipula della predetta convenzione suppletiva.

Restano ferme le modalità previste dal 4º e dal 5º comma del citato articolo 31.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno vitalizio alle famiglie dei dirigenti sindacali e politici uccisi dalla mafia nella lotta per il lavoro, la libertà e il progresso della Sicilia ». (523)

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge numero 523, iscritto al numero 10 del punto secondo dell'ordine del giorno, avente per oggetto: « Concessione di un assegno vitalizio alle famiglie dei dirigenti sindacali e politici uccisi dalla mafia nella lotta per il lavoro, la libertà e il progresso della Sicilia ».

Invito i componenti la Commissione « Lavoro, Previdenza, Cooperazione, Assistenza sociale, Igiene e sanità », a prendere posto al banco delle Commissioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha la parola l'onorevole Renda, relatore, per svolgere la relazione.

RENTA, relatore. Mi rimetto al testo della relazione scritta.

MARRARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRARO. Io ritengo, signor Presidente, che i colleghi tutti abbiano coscienza dell'alto valore morale del disegno di legge in discussione.

Le firme che ne hanno accompagnato la presentazione rappresentano largamente, infatti, quasi tutti i settori politici della nostra Assemblea.

Sono convinto che l'approvazione del disegno di legge costituisca una concreta testimonianza di alto valore umano e morale fornita dall'Assemblea regionale nei confronti delle vittime della mafia e della lotta per il lavoro. Invero la realtà siciliana, se è contraddistinta purtroppo da questo tremendo fenomeno della mafia è però, per altro verso, caratterizzata soprattutto dalla volontà del popolo siciliano di sradicarla ed è segnata dal sacrificio di schiere numerose di dirigenti sindacali e di lavoratori che sono caduti in questa lotta, per questo ideale.

Questo disegno di legge testimonia che la

Regione non dimentica le vittime della mafia e delle lotte per il lavoro, nè dimentica i loro familiari. La testimonianza che noi rendiamo con questa iniziativa, acquista un evidente significato simbolico, una incontrastabile evidenza sul piano morale e politico: perciò auspichiamo che su di essa l'Assemblea voglia pronunciarsi con voto unanime.

LOMBARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO. Onorevole Presidente, pur tenendo conto della necessità di procedere avanti nei lavori con rapidità, ritengo che questo disegno di legge sia talmente importante da obbligarci a motivare brevemente la adesione del gruppo della Democrazia cristiana. Non sarà inutile il breve tempo che queste parole tolgono allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, se esso consentirà a tutti i gruppi politici di assumere una presa di posizione di carattere morale e di ribadire una valutazione di carattere politico nei confronti del fenomeno della mafia; una valutazione, naturalmente, che suona condanna alla mafia e omaggio a coloro che di essa sono state vittime.

Al di là della adesione al disegno di legge noi vogliamo esprimere la nostra solidarietà umana, morale e politica alle famiglie di coloro che si sono battuti e ai superstiti che si battono ancora perché il vergognoso fenomeno venga eliminato del tutto.

Non facciamoci illusioni, infatti, che nella nostra Regione la mafia e i sistemi mafiosi siano stati debellati. Mentre noi approviamo questo disegno di legge per i familiari delle vittime di ieri, non c'è dubbio che ancora oggi in tutta la Sicilia e soprattutto in particolari zone, il fenomeno della mafia non è scomparso; e contro di esso viene condotta una lotta continua da parte di uomini, talvolta umili, ma coraggiosi e tenaci, una lotta illuminata da grandi ideali.

Ecco perchè noi vogliamo non soltanto aderire alla iniziativa legislativa esprimendo la nostra solidarietà politica e umana e la nostra volontà di essere vicini ai superstiti; ma vogliamo anche esprimere il nostro incoraggiamento a quanti silenziosamente si battono e lottano perchè la mafia e i sistemi della mafia non abbiano il sopravvento nella società

siciliana e vengano definitivamente sconfitti e banditi dalla nostra vita civile.

RUSSO MICHELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che giunge oggi al nostro esame costituisce innanzitutto una testimonianza certamente doverosa, forse tardiva, nei confronti di coloro che lottando contro la triste eredità siciliana della mafia e del costume mafioso, hanno pagato con la propria vita. Non dimentichiamo che questa Assemblea rappresenta la espressione di una Sicilia nuova, che intende rinnovarsi spezzando quelle cortine di arretratezza, di oscurantismo e di violenza che hanno sin'ora menomato e tuttora diminuiscono il suo prestigio nell'opinione nazionale. Era quindi doveroso, anche se, ripeto, il provvedimento giunge tardivo (ma in verità un disegno di legge analogo era stato presentato anche nella passata legislatura), che l'Assemblea sancisse questo riconoscimento. Esso non può certamente considerarsi come una riparazione, perché non si ripara alla vita che si è perduta, ma è certo un segno di riconoscenza alle famiglie dei caduti per la libertà della Sicilia, per dare alla Sicilia un volto civile, umano, rispettato da tutte le genti.

**Presidenza del Presidente
LANZA.**

LENTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LENTINI. Onorevole Presidente, il disegno di legge al quale diamo senz'altro la nostra piena adesione, costituisce, direi, un atto dovuto, che l'Assemblea regionale compie non soltanto a titolo di pura e semplice solidarietà nei confronti delle famiglie di coloro, cioè, che battendosi per la libertà e il progresso della Sicilia hanno pagato con la vita, ma soprattutto, una testimonianza e un riconoscimento di quei valori di civiltà in nome dei quali i lavoratori e il popolo siciliano hanno lottato in questi anni, per vincere, per spezzare gli ingranaggi e le forze che hanno costi-

tuito e costituiscono remora per il progresso sociale della nostra Isola e per la sua libertà.

Per questo è opportuno che l'Assemblea regionale, anche se a chiusura di legislatura, approvi questo disegno di legge.

Il movimento socialista ha dato, nelle lotte contro la mafia, il meglio di se stesso ed oggi, pertanto, noi sentiamo nostro dovere fornire testimonianza, assieme a tutti i settori della Assemblea, perché le lotte per la libertà ed il lavoro ricevono nuova spinta, con il contributo decisivo dei lavoratori, per una Sicilia nuova, diversa, consacrata alla dignità del lavoro, della libertà e del progresso sociale.

TOMASELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI. Desidero dichiarare che il Partito liberale, essendo contrario a tutti i sistemi di violenza, voterà a favore del passaggio all'esame degli articoli di questo disegno di legge.

CANGIALOSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGIALOSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come sindacalista ed a nome di tutti i deputati sindacalisti di questo corpo legislativo, ritengo doveroso prendere la parola per sottolineare che l'Assemblea, nello esaminare questo disegno di legge, compie un atto non soltanto di solidarietà ma di riconoscimento della funzione assolta dal movimento operaio e contadino, evidenziata in modo particolare dal sacrificio di coloro che di quelle lotte sono state le vittime.

Queste vittime noi le ricordiamo. Sono ben 45 dirigenti sindacali, caduti nella lotta contro la mafia, che della violenza, come è noto, ha fatto la sua legge. E' per questo che sento il dovere di esprimere il compiacimento di tutti i sindacati per la conclusione favorevole di questa iniziativa legislativa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro deputato ha chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

V LEGISLATURA

CDLXXXVII SEDUTA

31 MARZO 1967

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 1.

Ai familiari dei cittadini, indicati nello elenco annesso alla presente legge, caduti in Sicilia dopo il 1º gennaio 1945 a seguito della attività politica e sindacale svolta in difesa del lavoro e della libertà, viene concesso, a carico del bilancio della Regione, un assegno vitalizio ».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Tuccari, Corallo, Colajanni, Russo Michele e Miceli:

sopprimere le parole: « indicati nell'elenco annesso alla presente legge »; *aggiungere*: « Una Commissione parlamentare formata con la rappresentanza di tutti i Gruppi politici e presieduta dal Presidente dell'Ars o da un Vice Presidente da lui delegato, indicherà al Presidente della Regione i nominativi dei cittadini che rientrano nelle categorie previste dal presente articolo »;

— dal Presidente della Commissione, onorevole Genovese:

sopprimere le parole: « indicati nell'elenco annesso alla presente legge ».

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, desidererei dare ragione di questo emendamento che è stato concordato con il Governo ed è diretto a sostituire al sistema inizialmente previsto dal disegno di legge per la concessione del vitalizio in base all'elenco annesso, un vaglio più attento e responsabile che la nostra stessa Assemblea può compiere attraverso una commissione in cui siano rappresentati tutti i gruppi politici. Peraltro, a me sembra che il particolare livello e prestigio di questa Commissione possa convenientemente contribuire a sottolineare l'importanza e la serietà della

iniziativa che ha trovato unanimi consensi. Scegliendo il meccanismo indicato nell'emendamento, l'iter di applicazione della legge viene indubbiamente diluito nel tempo: infatti, mentre l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo elaborato dalla Commissione, era corredata da un elenco dei dirigenti sindacali e politici caduti in Sicilia dopo il primo gennaio 1945, sicché, sulla base dell'elenco, il diritto al vitalizio si poteva ritenere che decorresse dalla data dell'entrata in vigore della legge; al contrario, affidando alla Commissione parlamentare il compito degli accertamenti (che possono anche non aver luogo in unica soluzione, ma nel corso di diverse riunioni), riteniamo che il diritto al vitalizio decorra dal momento in cui la Commissione stessa avrà accertato la presenza dei requisiti in coloro che del vitalizio avranno fatto richiesta.

PRESIDENTE. Qual è l'orientamento della Commissione sull'emendamento Tuccari e altri?

GENOVESE, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. L'orientamento del Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo degli onorevoli Tuccari, Corallo e altri, poc'anzi letto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ora ai voti l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Tuccari, Corallo e altri, poc'anzi letto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'emendamento soppressivo del Presidente della Commissione, avendo lo stesso oggetto dell'emendamento soppressivo Tuccari e altri, già approvato, è pertanto superato.

Pongo ai voti l'articolo 1 come risulta a seguito della approvazione degli emendamenti testé votati.

V LEGISLATURA

CDLXXXVII SEDUTA

31 MARZO 1967

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

BUTTAFUOCO, segretario:

« Art. 2.

L'assegno spetta a ciascuno dei genitori del caduto o, se coniugato, al coniuge superstite o alla vedova che non abbia contratto nuovo matrimonio, e a ciascuno dei figli purchè abbia l'età inferiore a 21 anni o, se maggiorenne, sia permanentemente inabile al lavoro ».

PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

BUTTAFUOCO, segretario:

« Art. 3.

La misura dell'assegno è stabilita in lire 15.000 mensili per ciascuno dei genitori, in lire 25.000 mensili per il coniuge superstite e in lire 10.000 mensili per ciascuno dei figli.

L'assegno è cumulabile con pensioni ed assegni di qualsiasi altra natura ».

PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

BUTTAFUOCO, segretario:

« Art. 4.

L'elenco di cui all'articolo 1 è sottoposto a controllo di un'apposita Commissione

composta dai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e presieduta dall'Assessore regionale al lavoro ed alla cooperazione ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento: sopprimere l'articolo 4.

Quale è il parere del Governo su questo emendamento?

FASINO, Assessore all'Agricoltura e foreste. Poichè l'emendamento soppressivo è conseguente alla nuova impostazione data allo articolo 1, il Governo non può non essere favorevole all'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo, articolo 4 bis, a firma degli onorevoli Giacalone Vito, Colajanni, Marraro, Tuccari, La Torre.

L'emendamento suona: « E' concesso un contributo di lire 5 milioni al Comune di Piana degli Albanesi per l'erezione di un monumento dedicato alle vittime della mafia ».

Dichiaro questo emendamento inammissibile perchè non rientra nello spirito del disegno di legge.

Si passa all'articolo 5.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

BUTTAFUOCO, segretario:

« Art. 5.

La liquidazione dell'assegno prevista al precedente articolo 1 viene disposta dal Presidente della Regione. Le domande per ottenere la concessione dell'assegno predetto dovranno essere presentate alla Presidenza della Regione, corredate dal documento comprovante il grado di parentela del familiare col caduto, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. L'assegno decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre-

sentato dalla Commissione il seguente emendamento:

sopprimere le parole: « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Signor Presidente, io sono favorevole al mantenimento del termine di un anno, perché in ogni caso è un termine indicativo e non precettivo come di solito avviene nelle nostre leggi. Ritengo, invece, opportuna la abolizione delle ultime parole: « l'assegno decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda », perché ho l'impressione che questo non sia del tutto costituzionale. Non possiamo stabilire un assegno retroattivo. Decorrerà da quando il Presidente della Regione avrà firmato il decreto.

GIACALONE VITO. Dal giorno della domanda. E' la stessa formula della legge per i vecchi lavoratori.

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Se la formula relativa alla decorrenza è uguale a quella sancita nella legge per l'assegno ai vecchi lavoratori, non ho altro da eccepire.

GENOVESE, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENOVESE, Presidente della Commissione. A nome della Commissione dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pertanto pongo in votazione l'articolo 5.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 6.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

BUTTAFUOCO, segretario:

« Art. 6.

Alla copertura della spesa di lire 12 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 208 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1967 ».

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Onorevole Presidente, ritengo che la dizione dell'articolo 6 debba essere modificata, nel senso che, avendo ormai soppresso ogni riferimento all'elenco, non possiamo determinare la spesa con precisione. Dovremmo perciò eliminare le parole « di lire 12 milioni », e aggiungere una indicazione generica in termini di previsione. In tal senso preannuncio la presentazione di appositi emendamenti.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati, dall'onorevole La Loggia, i seguenti emendamenti:

all'art. 6 sopprimere le parole: « di lire 12 milioni »;

dopo le parole: « della presente legge » *aggiungere le altre:* « che si prevede in lire 12 milioni ».

Quale è il parere della Commissione su questi emendamenti?

GENOVESE, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo a firma dell'onorevole La Loggia.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ora ai voti l'emendamento aggiun-

tivo a firma dell'onorevole La Loggia.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

alla fine dell'articolo 6 aggiungere le parole: « per gli esercizi futuri si provvede a carico dei corrispondenti capitoli di spesa ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

GENOVESE, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, testè letto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'intero articolo 6 come risulta dagli emendamenti approvati.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 7.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

BUTTAFUOCO, segretario:

« Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a darne lettura del titolo nel testo della Commissione.

BUTTAFUOCO, segretario:

« Concessione di un assegno vitalizio alle famiglie dei dirigenti sindacali e politici

caduti nella lotta per il lavoro, la libertà e il progresso della Sicilia ».

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che il disegno di legge sarà votato nel suo complesso, a scrutinio segreto, nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: « Integrazione della legge 29 luglio 1966 numero 21 per la costruzione di alloggi per sinistrati della città di Agrigento ». (643)

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge numero 643. « Integrazione della legge 29 luglio 1966, numero 21, per la costruzione di alloggi per sinistrati della città di Agrigento », posto al numero 11 del punto secondo dell'ordine del giorno.

Invito i componenti la Commissione « Lavori pubblici » a prendere posto al banco delle commissioni.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione onorevole Nigro, relatore, per svolgere la relazione.

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Mi rимetto al testo della relazione scritta.

RENDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENDÀ. Signor Presidente, il gruppo comunista si dichiara favorevole al disegno di legge che si sta iniziando a discutere. In definitiva, con tale iniziativa, viene a essere completato il programma che a suo tempo fu concordato in tema di provvedimenti straordinari a favore della città di Agrigento.

Abbiamo avuto modo di occuparci recentemente della situazione edilizia della città dei Templi, discutendo la mozione numero 91 che si riferiva, appunto, alla necessità della ripresa dell'attività edilizia ad Agrigento. In quella occasione il Governo e la maggioranza eluse, praticamente, il tema che avevamo posto

e distorsero il significato stesso della nostra iniziativa, pur prendendo il preciso impegno di intervenire perché quanto era richiesto nella mozione da noi presentata, venisse tempestivamente attuato.

Noi chiedevamo, lo ricordo brevemente, che ad Agrigento fosse inviato un Commissario *ad acta* con il compito di espletare tutte le procedure per l'attuazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, numero 167, in modo da consentire la ripresa e il coordinamento della attività edilizia sia pubblica che privata.

Poichè è passato quasi un mese dalla discussione di quella mozione, noi vorremmo chiedere al Governo quali degli impegni assunti qui in Assemblea in occasione di quella discussione, sono stati realizzati e se, per caso, non sussistano ancora quelle condizioni che avevano spinto il gruppo comunista a presentare la richiesta della nomina di un Commissario *ad acta*. In definitiva noi vorremmo sapere dal Governo a che punto è l'adempimento degli impegni assunti in quella occasione nei confronti dell'Assemblea in polemica con le precise richieste avanzate dal gruppo comunista.

Infine, c'è da considerare il grave problema relativo alla gestione delle case costruite...

SCATURRO. L'affitto di queste case è di lire 22 mila al mese. Perchè è così alto?

RENDÀ. C'è il problema, dicevo, della gestione delle case costruite in attuazione della legge, sia di questa come di quella approvata nello scorso mese di luglio; problema particolarmente grave e delicato perchè, onorevole Assessore, per quanto riguarda i prefabbricati costruiti con la legge del luglio scorso, si pretende che vengano dati in gestione ai sinistrati con canoni di affitto assolutamente esorbitanti. Si parla di 18 mila, di 22 mila lire al mese, cioè di canoni di affitto addirittura superiori a quelli di mercato.

Ricordo molto bene che, quando ponemmo questo problema, l'onorevole Assessore ebbe ad assicurare che la questione poteva essere risolta inserendo una apposita norma nel disegno di legge che oggi stiamo discutendo. Ed effettivamente all'articolo 3, troviamo un riferimento esplicito al problema della determinazione dei canoni. Tuttavia, poichè non siamo in grado di eseguire calcoli matematici per stabilire l'entità effettiva dei canoni quali

risulteranno con l'applicazione dei criteri fissati nell'articolo 3, noi invitiamo l'onorevole Assessore a farcela conoscere con precisione, in modo che ci sia consentito di valutare se con questa norma si viene incontro alla giusta richiesta avanzata dai sinistrati di Agrigento, relativamente alla determinazione di canoni commisurati alle loro effettive possibilità.

RUBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINO. Onorevole Presidente, intendo dare atto al Governo di avere predisposto nell'articolo 3 una modifica dell'applicazione della quota frutto capitale che, secondo le norme vigenti, è pari all'1,50 per cento e che oggi viene ridotta in misura non superiore all'1 per cento.

Ciò consente di ridurre in maniera consistente i canoni, in misura più adeguata alle possibilità finanziarie dei cittadini di Agrigento; consente inoltre di perequare la diversità dei costi della fabbricazione degli alloggi.

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Anch'io, onorevole Presidente, desidero soffermarmi brevemente sul problema relativo al canone degli alloggi. Non mi pare che, riducendo dall'1,50 all'1 per cento la quota frutto capitale, si possa determinare un canone sopportabile; infatti, se la quota frutto capitale nella misura dell'1,50 per cento determina, per un alloggio di tre vani, un canone di 22 mila lire...

NICOLETTI, Assessore ai lavori pubblici. Il testo dell'articolo 3, nel punto cui lei si riferisce, dice: « in misura non superiore all'1 per cento ».

SCATURRO. Non superiore, d'accordo; ma a mio giudizio, tenuto conto del fatto che la zona dove si va a costruire è decentrata e che quindi i cittadini che vi andranno ad abitare dovranno necessariamente affrontare altre spese per arrivare al centro della città, io sostengo che il canone non debba superare le 1000 lire per ogni vano utile. Non dimentichiamo che i destinatari di questi alloggi han-

no perduto tutto a causa della frana.

Un'altra questione vorrei sottolineare a questo punto, onorevole Assessore, in relazione a una richiesta avanzata dagli artigiani della città di Agrigento; la richiesta, cioè, che sia inserita nel disegno di legge una norma in cui si stabilisca la possibilità di stralciare dai capitolati di appalto le opere che possono essere realizzate dagli artigiani; porte, per esempio, infissi e altri lavori specifici da appaltare direttamente agli artigiani agrigentini, che hanno subito, al pari di tutti gli altri cittadini, le conseguenze più gravi della crisi dovuta alla frana del 19 luglio.

In tal senso, onorevole Presidente, noi presenteremo precisi emendamenti e ci auguriamo che il Governo li accetti.

NICOLETTI, Assessore ai lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLETTI, Assessore ai lavori pubblici.

Onorevole Presidente, brevemente replicando ai colleghi intervenuti, desidero precisare all'onorevole Renda, per primo, che la materia che formò oggetto della mozione numero 91, attiene alla competenza dei rami di amministrazione degli enti locali e dell'urbanistica; e quindi trattasi di questioni che esulano dalla mia competenza. Le richieste dello onorevole Renda, pertanto, potranno eventualmente ricevere risposta dagli assessori preposti ai rispettivi rami. Io, tra l'altro, anche se volessi arrogarmi di rispondere al loro posto, non sarei in possesso delle necessarie approfondite informazioni.

RENDÀ. L'impegno votato dall'Assemblea riguarda il Governo, nella sua collegialità; quindi, se lei non può rispondere, rispondano gli assessori competenti.

NICOLETTI, Assessore ai lavori pubblici. Onorevole Renda, in questo momento, nella discussione di questo disegno di legge che riguarda aliena materia, materia diversa, il Governo non ha l'obbligo di fornire ragguagli circa gli impegni assunti in altro momento sulle questioni di cui lei ha parlato. Io sono informato dei problemi che attengono all'amministrazione di cui ho la responsabilità; su questi, posso darle tutti i chiarimenti che de-

sidera. Sugli altri, non sono in condizione di farlo.

Per quanto attiene alla misura dei canoni, debbo confermare che effettivamente l'applicazione della legge vigente, che determina nella misura fissa e invariabile dell'1,50 per cento la quota frutto capitale da attribuire al canone di locazione, in relazione ai costi attuali dei fabbricati e soprattutto dei prefabbricati, determinerebbe un canone notevolmente elevato. Sicché il Governo ha ritenuto di proporre una deroga speciale perché gli interventi regionali nella città di Agrigento, oltre a porre la città in condizione di avere la disponibilità degli alloggi necessari, rappresentino un reale e sostanziale aiuto, un consistente atto di solidarietà nei confronti dei cittadini che hanno subito l'evento calamitoso. Con la norma inserita nell'articolo 3 si segue, nel miglior modo possibile, posso assicurarne gli onorevoli colleghi che su questo punto hanno chiesto chiarimenti, l'effetto desiderato. Infatti si demanda a un provvedimento dell'amministrazione la determinazione in concreto della misura dei canoni, stabilendo che tale misura non possa essere fissata, per la quota frutto capitale da attribuire all'amministrazione regionale, in misura superiore all'1 per cento; il che consente di determinare il canone in misura non poco inferiore, anzi notevolmente inferiore all'attuale, e comunque rapportata ad un equo canone in ragione delle possibilità dei lavoratori che occuperanno gli alloggi. Sarà questo il criterio che guiderà l'amministrazione nella determinazione dei canoni. D'altro canto non sarebbe saggio di determinare una misura fissa dei canoni, in quanto ciò potrebbe dar luogo a condizioni di disparità che creerebbero nuovi e forse più gravi problemi. Il demandare all'Assessore questa determinazione, consente di perequare i canoni in relazione alle possibilità dei locatari, anche a diversità di costo. In altre parole, potremmo perequare i canoni dei prefabbricati che sono costati molto e di quegli altri che costeranno meno, e dare quindi gli alloggi a condizioni analoghe. Non solo; ma l'ultimo comma dell'articolo 3, così come modificato dalla Commissione, prolunga a 30 anni il periodo del riscatto, dando quindi ai cittadini assegnatari la possibilità di avere la casa a metà del costo, perché così appunto stabilisce la legge. Quindi, gliene re-

V LEGISLATURA

CDLXXXVII SEDUTA

31 MARZO 1967

galiamo metà e consentiamo loro di pagarla in 30 anni invece che in venti.

Per quanto riguarda la questione dello scorporo dai capitolati di appalto dei lavori artigianali da concedere poi — così è stato chiesto — in appalto agli artigiani dei relativi settori, debbono dichiarare che una norma di questo genere non s'inquadra nella legislazione speciale a cui noi abbiamo assoggettato questo tipo di costruzioni, perchè la legge, in questo caso lascia l'incarico di esecuzione all'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile.

Una norma di questo genere, sancita per legge, potrebbe portare un disturbo ed un ritardo nella realizzazione delle costruzioni.

D'altra parte non si può, in questo momento, modificare una normativa che ha dato buoni risultati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*L'Assemblea approva*)

Si passa all'articolo 1.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

BUTTAFUOCO, *segretario*:

« Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo cinquecento milioni per l'attuazione delle finalità della legge 29 luglio 1966, numero 21, ad integrazione dello stanziamento disposto con l'articolo 5 della stessa legge.

La spesa autorizzata con la presente legge può essere destinata anche alla costruzione di alloggi popolari con sistemi tradizionali ».

PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Scaturro, Renda, Vajola, Pavone, Bonnati il seguente emendamento aggiuntivo ar-

ticolo 1 bis: « Nella concessione degli appalti devono essere scorporati i lavori artigianali che debbono essere appaltati agli artigiani dei relativi settori iscritti all'albo provinciale delle imprese artigiane, in applicazione della legge statale numero 860 del 1956 ».

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Signor Presidente, mi rendo conto che la forma dell'emendamento, stilato in fretta, non è la migliore. Ma è ovvio che, sotto l'aspetto tecnico, la formulazione della nostra proposta può essere messa a punto, anche d'accordo con l'Assessore, se si raggiungerà l'intesa sugli aspetti sostanziali della questione.

Il punto è questo: fra le categorie maggiormente colpite dalla frana di Agrigento sono, oltre che gli operai e i commercianti, anche e in misura larghissima, gli artigiani, che non hanno più potuto, in questi lunghi mesi, trovare lavoro di sorta. Ebbene, ora si presenta una cospicua possibilità di lavoro in relazione alla costruzione di alloggi per i sinistrati. In questa nuova situazione, gli artigiani debbono continuare ad essere succubi degli appaltatori, sfruttati alla stessa stregua degli operai, oppure non è possibile, come è richiesto peraltro dagli artigiani della città di Agrigento in base ad una legge nazionale, che vengano scorporate dall'appalto tutte le opere che possono essere realizzate dagli artigiani e che agli stessi debbono quindi esser date in appalto separatamente?

Mi riferisco, per esempio, alla fornitura di porte e finestre, al collocamento di vetri, all'esecuzione di impianti elettrici e idraulici, tutti lavori soltanto eseguiti dagli artigiani per conto degli impresari, degli appaltatori speculatori; noi invece proponiamo che gli artigiani vengano messi nella condizione di eseguire tali lavori in proprio, concorrendo a specifiche gare d'appalto da indire dopo che essi siano stati stralciati dal capitolato d'appalto generale. In tal modo solamente gli artigiani saranno posti in condizione di riprendere e di superare la crisi che li attanaglia.

PAVONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVONE. Signor Presidente, anch'io ho ritenuto opportuno di firmare l'emendamento in discussione anche perchè esso, oltre che su un aspetto particolare qual è quello della situazione degli artigiani di Agrigento, fissa l'attenzione dell'Assemblea su una questione di carattere generale. Anche sul piano nazionale le categorie artigiane si sono battute per ottenere lo scorporo dei lavori di carattere artigianale. L'onorevole Scaturro, giustamente, ricordava che gli artigiani, sin'oggi, sono stati schiavi degli appaltatori i quali appaltano i lavori con il ribasso dell'8, del 10, del 20 per cento sulla base d'asta e poi li danno in subappalto agli artigiani. Questi ultimi, pertanto, devono sobbarcarsi non solo alla riduzione iniziale praticata dagli appaltatori sulla base d'asta, ma anche ad una riduzione ulteriore che gli appaltatori stessi impongono per realizzare un ulteriore margine di profitto sul lavoro degli artigiani. Ora a me sembra giusto che, discutendosi oggi questo disegno di legge, venga posto l'accento sulla urgenza e sulla necessità di applicare pienamente anche in Sicilia la legge numero 860 che ha dato una qualifica ed una personalità giuridica agli artigiani ed ha creato un Albo provinciale dell'artigianato. Non comprendiamo perchè ancora si debba insistere su sistemi vecchi di cento anni fa.

D'altra parte, se si tiene conto che il Genio civile, in esecuzione della legge numero 860, è stato ripetutamente invitato dal Ministero a scorporare dagli appalti le opere artigianali e ad affidarle, attraverso gara, agli artigiani stessi, non si capisce per quale motivo gli organi periferici sopra ricordati non si attengano alle disposizioni ministeriali.

Per ovviare a questa carenza a me sembra oltremodo opportuno e necessario inserire in questa legge questo specifico obbligo, in modo che la disposizione data dal Ministero dei lavori pubblici trovi sanzione in una legge della Regione siciliana.

Noi chiediamo pertanto che l'Assemblea approvi questo emendamento con riguardo non solo alla situazione particolare degli artigiani di Agrigento, ma perchè, prendendo spunto da questa situazione, si possa intraprendere una azione a carattere più vasto per inserire organicamente le categorie artigiane

nella prospettiva di un rilancio della politica dei lavori pubblici in Sicilia.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Onorevole Presidente, desi-
dero solo ricordare che il disegno di legge in
esame integra una legge della Regione che
prevede, per la esecuzione di queste opere
edilizie, una procedura speciale abbreviata
adottata anche dallo Stato. In tale procedura
non so come possa inserirsi l'emendamento
che è stato proposto. Ritengo, pertanto, che
questo non possa addirittura avere ingresso.

SCATURRO. Bisogna per forza precludere
la possibilità agli artigiani...

LA LOGGIA. Io non intendo precludere
alcunchè. Soltanto osservo che un emenda-
mento di questo tipo, inserito senza alcun
riferimento né alla legislazione vigente in
materia di lavori pubblici, né alla specifica
legislazione speciale, comporterebbe la con-
seguenza di rendere inapplicabile la legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-
missione?

ALEPPO. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

NICOLETTI, Assessore ai lavori pubblici.
La mia responsabilità m'impone di dichiarare
che questo emendamento non si inserisce nel
sistema legislativo al quale abbiamo assog-
gettato il regime della esecuzione di questi
lavori; esso pertanto costituirebbe, se appro-
vato, un elemento di difficoltà; ciò non esclude
che l'Assessore possa accogliere lo spirito del-
l'emendamento, impegnandosi a raccomanda-
re agli uffici dipendenti di procedere allo
stralcio dei lavori di competenza artigianale,
nella fase esecutiva della legge. Il Governo,
però, non può accettare l'emendamento, non
può essere favorevole a inserirlo, come nor-
ma legislativa positiva, nel congegno della
legge, perchè ciò, come ho detto, comporte-
rebbe il pericolo di un intralcio nella esecu-
zione delle opere. La mia responsabilità mi

V LEGISLATURA

CDLXXXVII SEDUTA

31 MARZO 1967

impone, pertanto, di dichiarare che il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scaturro e altri, che così suona:

— *emendamento aggiuntivo articolo 1 bis: « Nella concessione degli appalti devono essere scorporati i lavori artigianali che debbono essere appaltati agli artigiani dei relativi settori iscritti all'albo provinciale delle imprese artigiane, in applicazione della legge statale numero 860 del 1956 ».*

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(*Non è approvato*)

RENDÀ. A nome dei firmatari dell'emendamento, chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Si procede alla controprova. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvato*)

Si passa all'articolo 2.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

BUTTAFUOCO, *segretario*:

« Art. 2.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la costruzione di alloggi per sinistrati nella città di Marsala, a seguito di movimenti franosi verificatisi nel mese di marzo 1967.

Alle opere relative si applicano le norme previste dalla legge 29 luglio 1966, numero 21 e della presente legge».

PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 3.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

BUTTAFUOCO, *segretario*:

« Art. 3.

Per gli alloggi costruiti in Agrigento e

in Marsala con i finanziamenti previsti alla presente legge e per quelli costruiti in Agrigento ai sensi della legge 29 luglio 1966, numero 21, oltre che per il gruppo di 262 alloggi del quartiere Villaseta finanziati con i fondi di cui alla legge 19 maggio 1956, numero 33, le condizioni della gestione sono determinate con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici e la quota frutto capitale da applicare è fissata in deroga all'articolo 1 della legge 22 luglio 1960, numero 27, in misura non superiore all'1 per cento.

Ai fini dell'applicazione della legge 22 marzo 1963, numero 26, per gli alloggi di cui al precedente comma, il periodo previsto dall'articolo 5, primo comma della predetta legge, è prolungato ad anni 30».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Scaturro, Vajola, Marranti, Renda, Carbone, il seguente emendamento:

all'articolo 3 prima dell'ultimo comma, inserire le parole: « in nessun caso il canone dovuto dagli assegnatari dovrà superare le lire mille per ogni vano utile ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

ALEPO. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLETTI, *Assessore ai lavori pubblici*. Il Governo è contrario, in quanto il criterio già adottato con l'articolo 3 in discussione, per la determinazione del canone, è sufficiente ad assicurare condizioni di equità.

La determinazione del canone stabilito a priori, così come richiesto nell'emendamento Scaturro e altri, non si concilierebbe, fra l'altro, con il sistema stabilito nel primo comma dell'articolo 3.

SCATURRO. Oggi l'Assessore è inconciliabile! Chiediamo l'appello nominale.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento interno dell'Assemblea, quarto comma, invito i deputati che appoggiano la richiesta di appello nominale, ad alzarsi.

Ricordo che la votazione per appello nominale deve essere chiesta almeno da 10 deputati.

Il deputato segretario è invitato a controllare se la richiesta è appoggiata.

BUTTAFUOCO, segretario, fa la conta dei deputati che appoggiano la richiesta.

PRESIDENTE. Comunico che la richiesta di appello nominale non può essere accolta perché non è appoggiata dal numero prescritto dei deputati.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Onorevole Presidente, intervenendo per dichiarazione di voto, desidero esprimere meraviglia per l'affermazione testé pronunciata dall'Assessore, secondo cui stabilire l'estaglio massimo di lire mille per ogni vano utile possa non conciliarsi con la struttura del disegno di legge.

Noi abbiamo dei precedenti in materia di edilizia popolare...

NICOLETTI, Assessore ai lavori pubblici. In materia di alloggi a contributo, non in materia di alloggi a totale carico. E' un'altra materia!

FRANCHINA. Mi consenta, anche in materia di alloggi a totale carico; infatti, per consentire di poter sopportare il pagamento del canone di affitto anche ai ceti più poveri, per i quali anche mille lire al mese costituiscono una cifra considerevole, noi siamo arrivati, per certi tipi di alloggi costruiti col concorso dello Stato o di altri enti, ad integrare il contributo dello Stato a quello regionale, perché abbiamo dovuto tener conto che, particolarmente in zone depresse (certamente è tale il comune di Agrigento, soprattutto a seguito della frana che ha colpito quella Città), un canone che vada al di là delle mille lire per vano utile, costituisce una somma, nove volte su dieci, che i destinatari di quegli alloggi non sono in condizione di pagare.

E' ovvio che potrà darsi, nel complesso degli assegnatari di alloggi a totale carico, che qualcuno usufruirà del vantaggio di canoni così ridotti, pur non avendone stretta necessità; ma noi dobbiamo tenere presente la condizione generale dei ceti che maggiormente usufruiranno di queste case e, partico-

larmente, che esse sono da costruire ad Agrigento. Perciò io ritengo che l'Assemblea bene farebbe ad accettare l'emendamento a favore del quale i deputati del Partito socialista di unità proletaria voteranno, per le considerazioni che ho svolto.

RENTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENTA. Signor Presidente, quando in questa Assemblea si affrontano problemi agrigentini, ci si trova disgraziatamente di fronte al solito gruppo di potere. Ed è noto che la linea che questo gruppo di potere stabilisce di perseguire, deve essere perseguita senza che si ammetta la possibilità di errori e quindi l'opportunità di una qualsiasi resipiscenza.

Non ho capito l'obiezione dell'Assessore secondo cui ci sarebbe contraddizione sistematica fra quanto è previsto alla fine del primo comma e l'emendamento da noi presentato.

Alla fine del primo comma dell'articolo 3 si stabilisce che, per la determinazione delle quote di gestione, la quota frutto capitale deve essere fissata in misura non superiore all'uno per cento.

La legge 22 luglio 1960 numero 27 stabiliva invece che la quota frutto capitale dovesse essere fissata nella misura dell'uno e mezzo per cento.

Poichè, su questa base dell'uno e mezzo per cento, l'importo dei canoni verrebbe ad aggirarsi intorno alle lire 18-22 mila, a seconda del numero dei vani, ne deriva che, riducendo la quota frutto capitale all'uno per cento, cioè del 25 per cento rispetto all'originario uno e cinquanta per cento, i canoni di 22 mila lire scenderanno a 15 mila, quelli di 18 mila lire scenderanno a 12 mila. Si tenga presente, d'altra parte, che il testo dell'articolo 3 non dice che, la quota frutto capitale deve essere fissata nella misura dell'uno per cento...

NICOLETTI, Assessore ai lavori pubblici. Dice: in misura « non superiore » all'uno per cento.

RENTA. Esatto; e per questo sostengo che non c'è la contraddizione fra questa norma e il nostro emendamento perché appunto, se la

quota frutto capitale deve essere fissata in misura non superiore all'1 per cento, spetterà all'Assessore stabilire il canone in misura tale da non superare le mille lire per vano.

Per questo, ripeto, non si capisce dove sia la contraddizione, soprattutto se si tiene conto che esiste una norma tassativa che obbliga il Governo a dare le case ai sinistrati di Agrigento ad un canone accessibile. Quindi il nostro emendamento è perfettamente compatibile con la struttura del disegno di legge; semmai, si deve dire che manca, nella maggioranza, la volontà politica di accoglierlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scaturro, Vajola, Marraro, Renda, che suona:

all'articolo 3, prima dell'ultimo comma, inserire le parole: « in nessun caso il canone dovuto dagli assegnatari dovrà superare le mille lire per ogni vano utile ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

BUTTAFUOCO, segretario:

« Art. 4.

Agli oneri relativi alla autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1 si fa fronte mediante utilizzazione della corrispondente somma iscritta nel capitolo 667 bis del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1967, mentre agli oneri relativi alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 84 riguardante il fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre-

sentato dagli onorevoli La Loggia, Muccioli, Rubino, Pavone e D'Acquisto, il seguente emendamento:

sopprimere le parole da: « si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 64 », sino alla fine dell'articolo e sostituirle con le seguenti altre: « si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi ».

Quale è il parere della Commissione su questo emendamento?

NIGRO, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLETTI, Assessore ai lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento La Loggia, Muccioli e altri, letto poc'anzi.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4 come risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli La Loggia, Muccioli, Rubino, Pavone e D'Acquisto, i seguenti emendamenti aggiuntivi:

aggiungere il seguente articolo 4 bis: « Allo elenco numero 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 sono apportate le seguenti variazioni:

partita che si elimina:

— modifiche ed integrazioni alle disposizioni per il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, variazione in meno lire 355.000.000;

partita che si modifica:

— provvedimenti per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli, variazione in meno lire 145.000.000;

V LEGISLATURA

CDLXXXVII SEDUTA

31 MARZO 1967

aggiungere il seguente articolo 4 ter:

« Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

NIGRO, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLETTI, Assessore ai lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo « articolo 4 bis » poc'anzi letto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che l'emendamento testè approvato diventerà, nell'ordine, articolo 5.

Pongo ora ai voti l'emendamento aggiuntivo articolo 4 ter ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che l'emendamento testè approvato diventerà, nell'ordine, articolo 6.

Si passa all'articolo 5 del testo della Commissione.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

BUTTAFUOCO, segretario:

« Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che l'articolo 5 testè approvato diventerà, nell'ordine, articolo 7.

Pongo ora in votazione il titolo del testo della Commissione che così suona:

« Integrazione della legge 29 luglio 1966, numero 21, Provvedimenti per la costruzione di alloggi per sinistrati delle città di Agrigento e Marsala ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che l'intero disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione delle scuole rurali ». (181)

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge numero 181 iscritto al numero 13 del punto secondo dell'ordine del giorno, relativo alla « Istituzione delle scuole rurali ».

Invito i componenti la Commissione « Pubblica istruzione » a prendere posto al banco delle Commissioni.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione, onorevole Lo Magro, relatore, per svolgere la relazione.

LO MAGRO, Presidente della Commissione e relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

CAROLLO LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO LUIGI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, brevissimamente annunzio l'atteggiamento e quindi il voto favorevole del Gruppo parlamentare comunista nei confronti del disegno di legge che l'Assemblea si accinge a discutere ed a votare. Questo atteggiamento deriva dalla valutazione decisamente positiva che noi riteniamo di dover dare all'operato degli insegnanti delle scuole sussidiarie, che con questa legge potranno essere mantenuti in servizio. Possono infatti, questi insegnanti, essere considerati come i braccianti della scuola, da anni impegnati in uno sforzo notevole che comprende e la paziente ricerca degli alunni e, contemporaneamente

il disagio di raggiungere la sede di servizio anche nelle stagioni più inclementi.

L'intendimento che ha guidato la Commissione nell'esitare questo disegno di legge, è stato quello di salvaguardare il posto di tanti maestri impegnati in una scuola che si inserisce perfettamente nella realtà economica e sociale della nostra Isola.

Vero è che alcune vicende hanno portato alla proliferazione di scuole sussidiarie e quindi al loro moltiplicarsi, ma a questo si è cercato da tempo di porre rimedio con provvedimenti restrittivi che la Commissione non ha voluto ignorare. Mi riferisco alla volontà politica espressa dall'Assemblea a suo tempo, quando si pose l'obiettivo di una progressiva diminuzione delle scuole sussidiarie, per portarle ad un numero effettivamente rispondente alle reali esigenze e necessità.

Il disegno di legge tiene conto della necessità di non contrastare con questo indirizzo, e perciò lo raccomandiamo alla sensibilità dell'Assemblea. Un elemento, del disegno di legge va, secondo me, sottolineato: con la stabilizzazione nell'impiego noi riusciamo finalmente a sottrarre i maestri, la loro sorte e quella delle scuole ad essi affidate, a certe capricciose determinazioni di direttori e provveditori, affermando in pratica quel diritto alla libertà di lavoro che consentirà a questi maestri, a questa categoria particolarmente benemerita di insegnanti, di lavorare con maggiore dignità e soddisfazione.

MONGELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONGELLI. Desidero solo affermare, onorevole Presidente, che il Movimento sociale italiano, per dare la prova più tangibile del suo atteggiamento favorevole alla legge, rinunzia a qualsiasi discorso che ne ritarderebbe l'approvazione, e dichiara di dare voto favorevole al passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e pongo in votazione il passaggio allo esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

BUTTAFUOCO, segretario:

« Art. 1.

Fino alla definitiva regolamentazione dell'ordinamento e della struttura delle scuole rurali alle quali affidare il compito di provvedere alla istruzione dei fanciulli residenti nelle località agricole o distanti dai centri abitati, gli insegnanti elementari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultino incaricati nelle pubbliche scuole sussidiarie della Regione siciliana, sono comunque mantenuti in servizio con lo stesso trattamento economico di cui in atto fruiscono ai sensi della legge 23 settembre 1947, numero 13, modificata con le leggi 23 aprile 1957, numero 25 e 2 aprile 1960, numero 10 ».

PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

BUTTAFUOCO, segretario:

« Art. 2.

E' fatto divieto di procedere a sostituzioni o ad avvicendamenti mediante nuove assunzioni.

Ove nelle località servite dalle scuole sussidiarie venissero meno i requisiti o le condizioni che avevano legittimato l'istituzione delle scuole stesse, o in caso di rinuncia dell'insegnante, i provveditori agli studi hanno facoltà di spostare l'ubicazione delle predette scuole o di disporne il raggruppamento nell'ambito della stessa provincia, utilizzando esclusivamente il personale indicato all'articolo 1, onde assicurarne la migliore rispondenza alle finalità istitutive ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Lentini, Mazza, Geno-

vese, Taormina, Russo Michele, il seguente emendamento sostitutivo all'articolo 2:

« Ove si ravvisi l'opportunità della soppressione delle scuole rurali, gli insegnanti ad esse preposti vengono utilizzati con decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione a servizi assistenziali diversi, o collaterali della scuola, presso i Provveditorati agli studi, gli Ispettorati scolastici, le direzioni scolastiche, le opere integrative per la scuola, le scuole professionali, o presso enti e servizi di natura regionale ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

LO MAGRO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione ritiene di non poterlo accettare.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

SAMMARCO. Assessore alla pubblica istruzione. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Lentini, Mazza ed altri, poc'anzi letto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

BUTTAFUOCO, segretario:

« Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Il disegno di legge sarà posto in votazione

per scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

La seduta è rinviata al pomeriggio di oggi, venerdì 31 marzo 1967, alle ore 17,00 con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Relazione della Commissione d'inchiesta nominata per indagare sulle accuse rivolte, nella seduta del 1º febbraio 1967, all'onorevole Francesco Pizzo, Assessore regionale alle finanze.

III — Votazione per scrutinio segreto dei disegni di legge:

1) « Provvedimenti per perequare gli oneri sociali nei compartimenti marittimi siciliani » (651);

2) « Modifiche alla legge 2 maggio 1963, numero 28, concernente l'Istituto regionale della vite e del vino » (671);

3) « Integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane » (460);

4) « Modifiche alla legge approvata dall'Assemblea il 9 marzo 1967, riguardante l'istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia » (706);

5) « Istituzione di una Cattedra di terapia medica sistematica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Catania » (113);

6) « Istituzione di una Cattedra convenzionata con l'Università di Messina per l'insegnamento della Storia moderna » (578);

7) « Istituzione del Centro regionale di rianimazione » (700);

8) « Provvedimenti per la sistemazione finanziaria dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Ente siciliano di elettricità » (697);

9) « Concessione di un assegno vitalizio alle famiglie dei dirigenti sindacali e politici caduti nella lotta per il lavoro, la libertà e il progresso della Sicilia » (523);

10) « Integrazione della legge 29 luglio 1966, numero 21, per la costruzione

di alloggi per sinistrati della città di Agrigento » (643);

11) « Istituzione delle scuole rurali » (181).

IV — Discussione dei disegni di legge:

1) « Norme in materia di elettorato amministrativo » (703);

2) « Norme per agevolare i viaggi degli elettori siciliani emigrati per ragioni di lavoro » (670) (*Urgenza e relazione orale*) (*Seguito*);

3) « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana » (126, 184, 286, 438, 440, 444, 445) (*Seguito*);

4) « Intervento in favore delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1966 » (652);

5) « Integrazioni e modifiche alla legge 5 agosto 1957, numero 50, recante provvidenze per lo sviluppo e l'incremento delle ricerche di fisica nucleare pura ed applicata in Sicilia » (696);

6) « Autorizzazione al Governo regionale per l'acquisto della Villa Sgadari in territorio di Petralia Soprana » (297);

7) « Modifica della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 dicembre 1966, concernente "Provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità" » (688) (*Urgenza e relazione orale*);

8) « Integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1959, numero 15, recante modifiche alla legge 13 maggio 1953, numero 34, concernente i ruoli organici dell'Amministrazione regionale » (641);

9) « Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1962, numero 23, riguardante la istituzione di un ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale » (78);

10) « Contributo della Regione a favore del liceo musicale V. Bellini di Catania e A. Corelli di Messina » (1»7);

11) « Assistenza e tutela della cooperazione di credito rurale » (163);

12) « Concessione di mutui edilizi ai tecnici delle cooperative di cui alla legge regionale 30 dicembre 1965, numero 42 » (119);

13) « Estensione al personale dello Ufficio tecnico speciale per le trazzere di Sicilia della legge regionale di perquazione economica relativa al personale del Ministero agricoltura e foreste in servizio presso gli Uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste » (363);

14) « Istituzione in Tindari dell'Ente culturale "Teatro Magna Grecia" » (639);

15) « Istituzione di Centri didattici per la scuola primaria » (231);

16) « Istituzione di un Centro regionale di studi criminologici presso il manicomio giudiziario "Vittorio Madia" di Barcellona Pozzo di Gotto » (12);

17) « Liquidazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori » (334-388) (*Seguito*);

18) « Norme sui Consorzi di bonifica » (677) (*Urgenza e relazione orale*);

19) « Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1950, numero 35, concernente i centri sperimentali per l'industria » (468);

20) « Estensione delle provvidenze creditizie previste dalla legge 5 novembre 1965, numero 34, alle piccole imprese commerciali » (499);

21) « Provvedimenti relativi al trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi » (493);

22) « Passaggio dal ruolo della carriera ausiliaria al ruolo della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione regionale che ha svolto mansioni della carriera esecutiva » (157, 185);

23) « Norme integrative dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1959, numero 15, (ruoli organici amministrazione regionale) » (40);

24) « Aggregazione al Comune di S. Cataldo di ettari 102.99.75 del Comune di Caltanissetta » (608) (*Urgenza e relazione orale*);

25) « Onoranze all'onorevole Salvatore Aldisio » (534);

26) « Interventi organici nel settore dei lavori pubblici » (666);

27) « Inquadramento in ruolo del personale incaricato delle scuole professionali regionali » (667);

28) « Assegnazione di un contributo annuo all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e alla Associazione nazionale mutilati e invalidi civili » (525);

29) « Norme sulle Commissioni provinciali di controllo e sugli uffici di segreteria delle medesime » (27, 412, 413, 428);

30) « Integrazione della tabella degli indici moltiplicatori annessa alla L.R. 9 marzo 1962, numero 9, riguardante: "Adeguamento della Regione" » (450);

31) « Assegno mensile ai minorati psichici irrecuperabili » (668, 674, 689);

32) « Erezione a Comune autonomo delle frazioni di Rometta Marea e S. Andrea del Comune di Rometta (Messina) sotto la denominazione di Rometta Marea » (343).

La seduta è tolta alle ore 14,40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore Generale

Avv. Giuseppe Vaccarino

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo